*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142° — Numero 18**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 23 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.**

***NUMERI DI C/C POSTALE*** **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
**16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale**

# SOMMARIO

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2000.

**Approvazione del bilancio della gestione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2001 e relativo bilancio.**

**01A0246**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17**

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 novembre 2000.

**Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche.**

**00A16011**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 dicembre 2000, n. **426.**

**Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124.**

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 6;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, contenente «Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'articolo 2, comma 6;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale reso nell'adunanza del 12 luglio 2000;

Sentito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

A D O T T A

il seguente regolamento:

*Titolo I*

PERSONALE DOCENTE, ASSISTENTE, ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE E PIANISTA ACCOMPAGNATORE DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI DANZA E DI ARTE DRAMMATICA E DEI CONSERVATORI DI MUSICA.

Art. 1.

*Trasformazione delle graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli in graduatorie nazionali ad esaurimento*

1. Le graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli del personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica, previste dall'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata «legge», integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie nazionali ad esaurimento nella posizione e con il punteggio posseduto. L'integrazione è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 2.

Art. 2.

*Integrazione delle graduatorie nazionali ad esaurimento*

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione, tutto il personale ivi incluso viene graduato secondo il punteggio già posseduto aggiornato in conformità a quanto previsto dal comma 2.

2. I punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, in conformità alle tabelle di valutazione approvate con decreto ministeriale 26 ottobre 1994, per le accademie di belle arti statali (allegato *A*), per le accademie nazionali di danza (allegato *B*) e di arte drammatica (allegato *C*) e con decreto ministeriale 8 febbraio 1995, per i conservatori di musica (allegato *D*).

3. L'integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie, del personale sottoindicato:

*a)* coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria nazionale ad esaurimento sono in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli:

1) superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo;

2) trecentosessanta giorni di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato nelle accademie di belle arti statali, nelle accademie nazionali di

danza e di arte drammatica, e nei conservatori di musica statali nel triennio antecedente alla predetta data di entrata in vigore della legge.

*b)* coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie nazionali ad esaurimento hanno conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo; nonché coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 3, lettera *b)*, ultimo comma, della legge, a condizione che gli stessi siano in possesso dei predetti 24 punti;

*c)* coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto.

4. Gli aspiranti di cui al comma 3, sono tutti graduati tra loro con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui agli allegati *A)*, *B)*, *C)* e *D)*. Agli aspiranti che sono inseriti negli elenchi alfabetici, in seguito al superamento degli esami della sessione riservata di cui all'ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247, è attribuito lo stesso punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente nelle accademie di belle arti, decreto ministeriale 26 ottobre 1994, (allegato *A*) per l'inclusione in graduatoria di merito del concorso di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986.

## *Titolo II*

## RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI

### Art. 3.

*Graduatoria nazionale ad esaurimento dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali*

1. Le disposizioni di cui al titolo I, in quanto compatibili, si applicano anche alle graduatorie nazionali dei responsabili amministrativi del ruolo nazionale delle accademie e dei conservatori di musica statali.

2. In prima applicazione, considerato che le graduatorie dei concorsi riservati e per titoli, indetti rispettivamente con i decreti ministeriali del 4 giugno 1992 e del 5 giugno 1992, sono esaurite e che alla data di entrata in vigore della legge è in atto soltanto la graduatoria relativa al concorso per esami e titoli indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1992, ha titolo ad essere incluso a domanda, nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 1, il personale sottoindicato:

*a)* coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione al soppresso concorso per soli titoli per l'accesso al ruolo nazionale dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali;

*b)* coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per esami e titoli bandito con decreto ministeriale 6 giugno 1992.

3. Gli aspiranti sono tutti graduati tra loro con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti da valutare secondo la tabella approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 (allegato *E*).

### Art. 4.

*Graduatorie provinciali ad esaurimento dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali*

1. Ai soli fini dell'assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, la graduatoria nazionale ad esaurimento di cui all'articolo 3, è ripartita in graduatorie provinciali relativamente all'ubicazione sul territorio delle accademie e dei conservatori di musica statali. A tal fine i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nazionali devono indicare la provincia in cui intendono partecipare alle predette assunzioni con contratto individuale a tempo determinato.

## *Titolo III*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 5.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il personale che è già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 2000

*Il Ministro:* DE MAURO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

*Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001*
*Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali*
*Registro n. 1, foglio n. 6*

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVA AL PERSONALE DOCENTE NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI - DECRETO MINISTERIALE 26 OTTOBRE 1994.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di assistente (1), per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite complessivo di punti 18 vengono attribuiti:

per la inclusione in graduatoria di merito del concorso di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986, punti 10,08 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre il punteggio minimo di punti 56/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie di merito;

per la inclusione in graduatoria di merito del decreto ministeriale 21 luglio 1990, punti 7,56 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre il punteggio minimo di 42/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie di merito.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi, per titoli ed esami, già espletati.

Per il servizio prestato nelle accademie di belle arti statali, legalmente riconosciute o pareggiate, per lo stesso insegnamento o per lo stesso posto di assistente (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

per ogni anno di servizio nelle accademie di belle arti statali punti 6 (4).

per ogni anno di servizio nelle accademie legalmente riconosciute o pareggiate, punti 3 (4).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio nelle accademie di belle arti statali punti 1 (e fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio in accademie di belle arti legalmente riconosciute o pareggiate, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 3 per anno (5).

Per diplomi di accademie di belle arti (6) o di istituti superiori per le industrie artistiche, per diplomi di laurea attinenti (7) al medesimo insegnamento o al medesimo posto di assistente per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorso, per titoli ed esami, nelle accademie di belle arti relativi a insegnamenti o a posti di assistente (8) diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

---

(1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a carattere d'insegnamento è valutabile solo per il medesimo insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a posti di assistente è valutabile solo per il medesimo posto di assistente per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prova scritta o scrittografica, prova orale e titoli) con il quale il candidato risulta incluso nella relativa graduatoria di merito.

(3) Il servizio d'insegnamento è valutabile solo per lo stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il servizio di assistente è valutabile solo per lo stesso posto di assistente per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

(4) È valutabile come anno intero di servizio quello prestato, con retribuzione per almeno centottanta giorni, nello stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso ovvero quello prestato, con retribuzione di almeno centottanta giorni, nello stesso posto di assistente, per cui il candidato chiede di partecipare al concorso.

Questo criterio attiene alla valutazione e non al computo dei trecentosessanta giorni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso.

(5) Le frazioni debbono riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) I diplomi, a prescindere dagli indirizzi per i quali sono stati rilasciati, sono valutati per tutti gli insegnamenti o posti di assistente delle accademie di belle arti.

(7) Sono da considerarsi attinenti per la cattedra di «storia dell'arte e del costume» e «stile, storia dell'arte e del costume» per il relativo posto di assistente le lauree previste dal decreto ministeriale 3 settembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni per l'accesso all'insegnamento di «storia dell'arte» nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria superiore.

(8) Per qualsiasi concorso a cattedre d'insegnamento non è valutabile il superamento di un precedente concorso a posti di assistente e viceversa.

ALLEGATO *B*

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVA AL PERSONALE DOCENTE, PIANISTA ACCOMPAGNATORE, NELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 26 OTTOBRE 1994.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento, o a posti di pianista accompagnatore (1) per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per la inclusione nella graduatoria di merito punti 7,56 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minimo di punti 42/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami già espletati.

Per il servizio prestato nell'Accademia nazionale di danza per lo stesso insegnamento o per posti di pianista accompagnatore (3) per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

per ogni anno di servizio, punti 6 (4).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio, punti 1 (e fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5).

Per le licenze o diplomi dell'Accademia nazionale di danza, per diplomi di laurea o di conservatorio attinenti (6) al medesimo insegnamento o a posti di pianista accompagnatore per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorsi, per titoli ed esami, nell'Accademia nazionale di danza relativi a insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli (7), sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

---

(1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a posti di pianista accompagnatore non è valutabile per i concorsi a cattedre d'insegnamento nell'Accademia nazionale di danza.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prova scritta o pratica, prova orale e titoli) con il quale il candidato è stato incluso nella graduatoria generale di merito del concorso.

(3) Il servizio di pianista accompagnatore non è valutabile per i concorsi a cattedre d'insegnamento.

(4) È valutabile come anno intero di servizio quello prestato per il medesimo insegnamento, o nel medesimo posto di pianista accompagnatore, nello stesso anno scolastico, con retribuzione per almeno centottanta giorni.

(5) La frazione deve riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) Sono da considerarsi attinenti i diplomi di conservatorio o di laurea previsti come valutabili, per ciascuna cattedra d'insegnamento o per posti di pianisti accompagnatori dall'ordinanza ministeriale n. 108 dell'8 aprile 1993.

(7) Per i posti di pianista accompagnatore è valutabile il superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, a posti di pianista accompagnatore nell'Accademia nazionale di danza.

---

ALLEGATO *C*

## TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVA AL PERSONALE DOCENTE NELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 26 OTTOBRE 1994.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento, o a posti di accompagnatore al pianoforte (1) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per la inclusione nella graduatoria di merito punti 7,56 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minimo di punti 42/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami già espletati.

Per il servizio prestato nell'Accademia nazionale d'arte drammatica per lo stesso insegnamento o per posti di accompagnatore al pianoforte (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

per ogni anno di servizio, punti 6 (4).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio, punti 1 (e fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5).

Per le licenze o diplomi dell'Accademia nazionale di arte drammatica, per diplomi di laurea o di conservatorio attinenti (6) al medesimo insegnamento o ai posti di accompagnatore al pianoforte per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorsi, per titoli ed esami, nell'Accademia nazionale di arte drammatica relativi a insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso (7), sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

---

(1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a posti di accompagnatore al pianoforte nell'Accademia nazionale di arte drammatica non è valutabile per i concorsi a cattedre d'insegnamento nell'accademia medesima.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prova scritta o pratica, prova orale e titoli) con il quale il candidato è stato incluso nella graduatoria generale di merito del concorso.

(3) Il servizio di accompagnatore al pianoforte non è valutabile per i concorsi a cattedre d'insegnamento.

(4) È valutabile come intero anno di servizio quello prestato nel medesimo insegnamento, o posto di accompagnatore al pianoforte, nello stesso anno scolastico, con retribuzione per almeno centottanta giorni.

(5) Le frazioni devono riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) Sono da considerarsi attinenti i diplomi di conservatorio o di laurea previsti come valutabili, per ciascuna cattedra d'insegnamento o per posti di pianisti accompagnatori, dall'ordinanza ministeriale n. 109 dell'8 aprile 1993.

(7) Per i posti di «accompagnatore al pianoforte» è valutabile il superamento di un precedente concorso, per titoli ed esami, a posti di «accompagnatore al pianoforte» nell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

---

ALLEGATO *D*

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVA AL PERSONALE DOCENTE, ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE NEI CONSERVATORI DI MUSICA, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 8 FEBBRAIO 1995.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento o a posti di accompagnatore al pianoforte (1), per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per l'inclusione in graduatoria di merito punti 7,56 (2) più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minimo di 42/100, previsto per l'inclusione nelle graduatorie predette.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami, già espletati di cui al decreto ministeriale del 18 luglio 1990.

Per il servizio prestato nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per lo stesso insegnamento o per posto di accompagnatore al pianoforte (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

per ogni anno di servizio nei conservatori di musica, punti 6 (4).

per ogni anno di servizio negli istituti musicali pareggiati, punti 3 (4).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio nei conservatori di musica, punti 1 (fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio negli istituti musicali pareggiati, punti 0,50 (fino ad un massimo di punti 3 per anno) (5).

Per diplomi di conservatorio di musica o di istituti musicali pareggiati (6); per diplomi di laurea attinenti (7) al medesimo insegnamento per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli; per il superamento di concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica relativi ad insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli (8); sono attribuiti fino ad massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

---

(1) Il superamento di un concorso per titoli ed esami a cattedre d'insegnamento è valutabile solo per il medesimo insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il superamento di un concorso per titoli ed esami a posti di accompagnatore al pianoforte è valutabile solo per il concorso a posti di accompagnatore al pianoforte.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prove scritte o pratiche, prova orale e titoli) con il quale il candidato risulta incluso nella graduatoria di merito.

(3) Il servizio d'insegnamento è valutabile solo per lo stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il servizio di accompagnatore al pianoforte è valutabile solo per il concorso a posti di accompagnatore al pianoforte.

(4) È valutabile come anno intero di servizio quello prestato, con retribuzione per almeno 180 giorni, nello stesso insegnamento o nello stesso posto per cui il candidato chiede di partecipare al concorso. Questo criterio attiene alla valutazione e non al computo di 360 giorni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso.

(5) Le frazioni debbono riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) I diplomi, a prescindere dalle «scuole» per le quali sono stati rilasciati, sono valutati per tutti gli insegnamenti o posti.

(7) Sono da considerarsi attinenti i diplomi e le lauree previsti come valutabili, per ciascuna cattedra o posto di accompagnatore, dall'ordinanza ministeriale n. 106 dell'8 aprile 1993.

(8) Per qualsiasi concorso a cattedre d'insegnamento non è valutabile il superamento di un precedente concorso a posti di accompagnatore al pianoforte e viceversa.

ALLEGATO *E*

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
(approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1990)

### *A)* TITOLI DI CULTURA

1. Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi della scuola nonché titoli di studio prescritti per l'accesso ai ruoli dei segretari della scuola ai sensi del precorso ordinamento (decreto ministeriale 6 novembre 1964 applicativi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 420) - (Si valuta il solo titolo più favorevole): punti da 6 a 10 definiti come segue:

*a)* media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di fisica e di condotta. Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

*b)* Sufficiente punti 6; buono punti 7,50; distinto punti 8,50; ottimo punti 10.

2. Per un ulteriore titolo fra quelli sopraindicati e non valutati perché non più favorevoli ai sensi del precedente punto 1: punti 2.

3. Diploma di laurea (si valuta un solo titolo): punti 4.

4. Idoneità conseguita nel concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi a della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneità): punti 4.

5. Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita nel concorso riservato per esami per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) (si valuta una sola idoneità): punti 2.

6. Idoneità in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità): punti 1.

7. Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche uno o più discipline attinenti ai predetti servizi meccanografici (si valuta un solo titolo): punti 0,50.

---

### *B)* TITOLI DI SERVIZIO

8. Servizio prestato in qualità di segretario a coordinatore amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 2.

9. Servizio prestato in qualità di applicato di segreteria, di magazziniere, di collaboratore amministrativo, di collaboratore o aiutante tecnico, di cuoco o infer-

miere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria e artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 1.

10. Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 0,50.

---

(1) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate e legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà. Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

(2) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. L'interessato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la propria responsabilità, se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

(3) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

(4) Il servizio militare, prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato al servizio statale. Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come «altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato».

(5) Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da provincie, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole. Ovviamente, tra i servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni non vanno computati quelli resi ad enti locali, se già valutati in maniera più favorevole.

(6) Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero con nomina conferita dalla competente autorità dal Ministero degli affari esteri è equiparato al corrispondente servizio prestato nel territorio della Repubblica.

(7) Ai fini della presente tabella di valutazione si intende anno di servizio:

*a)* il servizio in qualità di supplente con nomina annuale conferita dal provveditore agli studi prestato dall'inizio della nomina stessa fino alla sua normale cessazione, fatti salvi i motivi di legittima assenza;

*b)* il servizio in qualità di supplente prestato nel medesimo anno scolastico anche in modo non continuativo, per almeno centottanta giorni;

*c)* trecentosessanta giorni di servizio anche non continuativo prestato in qualità di supplente nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai centottanta giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni centottanta (sei mesi) si considera intero anno.

---

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulla pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note al titolo:*

— Il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), è il seguente:

«Art. 4 *(Supplenze)*. — 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee al comma 3, si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle accademie e dei conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.».

— Per il testo degli articoli 3 e 6 della sudetta legge, si veda nelle note alle premesse.

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124:

«Art. 1 *(Accesso ai ruoli del personale docente)*. — 1. L'art. 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

"Art. 399 *(Accesso ai ruoli) — 1.* L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

*2.* Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

*3.* I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. All'art. 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

"*01.* I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti.

L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

*02.* All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

*03.* I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda".

3. All'art. 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

"15-*bis.* Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche".

4. Il comma 17 dell'art. 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

"*17.* Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente".

5. Il comma 18 dell'art. 400 del testo unico è abrogato.

6. L'art. 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 401 *(Graduatorie permanenti) — 1.* Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

*2.* Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

*3.* Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

*4.* La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

*5.* Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

*6.* La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

*7.* Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

*8.* La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

*9.* Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".

7. All'art. 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati».

«Art. 3 *(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle accademie e dei conservatori)*. — 1. All'art. 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti";

*b)* al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.";

*c)* dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis.* Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.";

*d)* il comma 13 è sostituito dal seguente:

"*13.* Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi, per titoli ed esami, e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche".

2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'art. 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

*a)* i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

*b)* i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 4;

*c)* i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.

3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera *b)*, sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge».

«Art. 6 *(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA)*. — 1. L'art. 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 551 *(Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi)*. — 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'art. 553.

*2.* Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

*3.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

*4.* I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'art. 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente".

2. All'art. 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 sono premessi i seguenti:

"*01.* I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

*02.* All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

*03.* Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.";

*b)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente";

*c)* è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'accademia o il conservatorio di assegnazione".

3. L'art. 553 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 553 *(Graduatorie permanenti)*. — *1.* Le graduatorie relative ai concorsi, per soli titoli, dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 551, comma 4.

*2.* Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

*3.* Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401.

*4.* La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

*5.* Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

*6.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

*7.* Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'art. 552, comma 5-*bis*, sono ripartite in graduatorie provinciali".

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle accademie e dei conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-*bis* dell'art. 552 del testo unico, inserito dalla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

*a)* coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

*b)* coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. L'art. 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 557 *(Concorsi riservati)*. — *1.* Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 'Scuola', pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

*2.* Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'art. 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

*3.* I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'art. 552 per i concorsi pubblici.

*4.* Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

*5.* L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

*6.* I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1".

10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella 1 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 'Scuola', pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla terza e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili.

L'inserimento nella graduatoria per la terza qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'art. 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale».*

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: (Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati):

«6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'art. 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo inderminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserite nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 270, comma 1, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti».

— Per il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 si vedano le note alle premesse.

**01G0027**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2000.

**Determinazione, per l'anno scolastico 2000-2001, del contingente di personale direttivo della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare gli articoli 39 e 40, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione, per le proprie finalità istituzionali, ha esigenze del tutto specifiche e peculiari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1999, previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla previsione di criteri, modalità e termini differenziati delle assunzioni, in particolare per il settore della scuola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999, che ha autorizzato, per l'anno scolastico 1999-2000, un contingente non superiore a 24.500 unità di personale della scuola con contratto a tempo indeterminato;

Viste le richieste del Ministero della pubblica istruzione in data 10 luglio 2000 e 28 settembre 2000, relative alle assunzioni di personale del settore della scuola per l'anno scolastico 2000-2001;

Considerato che dall'ultima suindicata richiesta si rileva che il fabbisogno di personale direttivo, docente, educativo e A.T.A. del settore della scuola, per l'anno scolastico 2000-2001, è di 45.000 unità;

Visto l'atto di programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato adottato dal Ministro della pubblica istruzione, concernente il personale del settore della scuola per gli anni scolastici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003, dal quale risulta che il fabbisogno di personale docente, educativo e A.T.A. ammonta a complessive 103.700 unità;

Ravvisata l'opportunità di avviare l'attuazione della programmazione triennale delle assunzioni nel settore della scuola e di graduare le immissioni in ruolo, tenuto anche conto che è tuttora in via di definizione il quadro completo delle diverse procedure concorsuali;

Considerato che il contingente autorizzato per l'anno scolastico 1999-2000 non è stato completamente utilizzato e che il *turn-over* relativo allo stesso anno è stato superiore di circa 10.000 unità alle immissioni di personale a tempo indeterminato;

Considerato che per l'anno scolastico 2000-2001 è stimato un *turn-over* di analoga entità;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare un numero di assunzioni nell'anno scolastico 2000-2001 idoneo a sopperire al predetto *turn-over;*

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato è assegnato al Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° settembre 2000, un contingente di personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A., per l'anno scolastico 2000-2001, non superiore a quarantamila unità, comprensivo delle unità rimaste inutilizzate del contingente assegnato per l'anno scolastico 1999-2000.

Detto contingente è ripartito con decreto del Ministro della pubblica istruzione nel rispetto dei fabbisogni prioritari.

Per le assunzioni del personale A.T.A. non può essere comunque superato il limite complessivo del relativo *turn-over*.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 64*

**01A0566**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001.

**Scioglimento del consiglio comunale di Badia Pavese, e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Badia Pavese (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Badia Pavese (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giulia d'Onofrio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Badia Pavese (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 novembre 2000, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Pavia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/2MGab. del 29 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Badia Pavese ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giulia d'Onofrio.

Roma, 28 dicembre 2000

*Il Ministro dell'interno:* BIANCO

**01A0590**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001.

**Scioglimento del consiglio comunale di Torricella in Sabina, e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Torricella in Sabina (Rieti) ed il sindaco nella persona della dott.ssa Maddalena Melagrana;

Considerato che, in data 17 novembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torricella in Sabina (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lucia Raffaela Palma è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Torricella in Sabina (Rieti) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dott.ssa Maddalena Melagrana.

Il citato amministratore, in data 17 novembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2274/13.1.69 Gab. dell'8 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torricella in Sabina (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lucia Raffaela Palma.

Roma, 28 dicembre 2000

*Il Ministro dell'interno:* BIANCO

**01A0591**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2001.

**Scioglimento del consiglio comunale di Rimini.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Rimini ed il sindaco nella persona del dott. Alberto Ravaioli;

Considerato che il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco con sentenza emessa dalla Corte suprema di cassazione in data 13-28 dicembre 2000;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *h)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rimini è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Rimini è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Alberto Ravaioli.

Successivamente, con sentenza emessa dalla Corte suprema di cassazione in data 13-28 dicembre 2000, il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza della rilevata sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1, n. 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, al tempo vigente.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rimini.

Roma, 9 gennaio 2001

*Il Ministro dell'interno:* BIANCO

**01A0586**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 30 novembre 2000.

**Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi del decreto legislativo n. 303/1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000.**

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla composizione ed i compiti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti», ed in particolare l'art. 1 concernente la costituzione di nuclei di valutazione di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000, con i quali la dott.ssa Katia Bellillo è stata nominata Ministro senza portafoglio con incarico per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 maggio 2000, concernente la delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 405 del 28 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 1997 - Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 1998, che fissa il contingente massimo della dotazione organica del Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 1994, recante la istituzione della segreteria della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, nell'ambito del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 maggio 1995, recante l'ampliamento del contingente della dotazione organica della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretariato generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre e 30 dicembre 1999, che hanno rispettivamente disciplinato l'autonoma gestione finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvato il bilancio della gestione finanziaria della medesima Presidenza per l'anno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 agosto 2000, con il quale è stato da ultimo disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto, in particolare, l'art. 18 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000, con il quale vengono indicati i compiti del Dipartimento delle pari opportunità quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità ed il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;

Considerato che, il medesimo precitato art. 18, comma 2, prevede che la segreteria della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna opera presso il Dipartimento delle pari opportunità;

Ravvisata la necessità di procedere alla riorganizzazione interna delle strutture dipartimentali, alla stregua di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;

Considerato che, il presente provvedimento non riguarda gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 8 del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000;

Decreta:

Art. 1.
*Competenze*

1. Il Dipartimento per le pari opportunità istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 405 del 28 ottobre 1997 ed individuato tra le strut-

ture generali della medesima Presidenza dall'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000, citati entrambi nelle premesse, provvede agli adempimenti riguardanti:

*a)* l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità;

*b)* l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità;

*c)* l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità e delle pari opportunità;

*d)* la definizione di nuove politiche di intervento, di studio e di promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità;

*e)* l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità;

*f)* la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*g)* l'adozione delle iniziative finalizzate alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative relative alla programmazione ed utilizzazione dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunità;

*h)* la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in materia di parità e di pari opportunità in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;

*i)* l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti;

*l)* l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, citata nelle premesse.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunità, all'attività degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonché al necessario coordinamento delle attività svolte dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e degli altri organi collegiali operanti in materia di parità e di pari opportunità.

3. Il Dipartimento provvede, altresì, alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunità.

Art. 2.
*Ministro*

Il Ministro per le pari opportunità, di seguito indicato «Ministro», è l'organo di Governo del Dipartimento.

Art. 3.
*Capo del Dipartimento*

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attività e dei risultati raggiunti.

2. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000.

3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il servizio per gli affari generali e per il personale, nonché per le relazioni con il pubblico.

4. Il capo del Dipartimento, secondo le disposizioni impartite dal Ministro, cura i rapporti con il segretariato generale e con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché con la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 4.
*Organizzazione*

1. Il Dipartimento, ferma restando la possibilità di modifica, da parte del Ministro, delle relative strutture ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000 e nel rispetto del numero massimo di articolazioni dirigenziali assentite dall'art. 18, comma 2, del medesimo decreto, si articola in:

*a)* ufficio per gli interventi in campo economico e sociale: provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, e si articola nei seguenti servizi:

1) servizio per le politiche economiche e sociali;

2) servizio per le politiche comunitarie ed internazionali.

*b)* ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità: provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, i) e *l)*, e si articola nei seguenti servizi:

1) servizio per il coordinamento degli organismi di parità e di pari opportunità;

2) servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali;

*c)* servizio per gli affari generali, personale e relazioni con il pubblico di cui al precedente art. 3, comma 3, provvede agli adempimenti concernenti gli affari generali e quelli relativi al personale ed alla gestione amministrativo-contabile nonché quelli relativi alle relazioni con il pubblico;

*d)* nucleo di valutazione di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici ex art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, citata nelle premesse: provvede agli adempimenti di cui all'art. 6 del presente decreto.

2. Gli uffici sono strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento, i servizi sono unità operative di base di livello dirigenziale.

Art. 5.
*Segreteria della C.N.P.P.O.*

1. La segreteria della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000 opera presso il Dipartimento per le pari opportunità. Alla segreteria sono attribuite le seguenti funzioni:

*a)* istruttoria delle questioni di competenza della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro; ricerche legislative, giurisprudenziali e statistiche nonché raccolta, esame e predisposizioni di documentazione attinenti all'attività della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro; verbalizzazione delle riunioni; esecuzione delle delibere e delle disposizioni della Commissione e della sua Presidente;

*b)* adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

2. La segreteria di cui al comma 1 è collocata, in posizione di autonomia funzionale all'operatività della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, nell'ambito dell'ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità - Servizio per il coordinamento degli organismi di parità e di pari opportunità, che verifica l'esatto svolgimento degli adempimenti istruttori e delle procedure amministrativo-contabili espletati, in esecuzione dei deliberati della medesima Commissione, con utilizzazione dello stanziamento di cui al pertinente capitolo del centro di responsabilità pari opportunità del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il corrente anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 6.
*Nucleo di valutazione*

1. In attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, citata nelle premesse, ed in conformità delle disposizioni impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 per la costituzione, presso le amministrazioni dello Stato e presso quelle regionali, di nuclei di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici è inserito, nella articolazione organizzativa del Dipartimento per le pari opportunità, il nucleo di valutazione con i seguenti compiti:

supportare il ruolo del Dipartimento nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di programmi, progetti e politiche di intervento promossi e attuati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali, finanziati con risorse nazionali e comunitarie ai fini della verifica del rispetto del principio di pari opportunità;

stabilire linee di collegamento con i nuclei di valutazione costituiti presso le altre amministrazioni centrali e regionali;

assicurare l'elaborazione, la raccolta e la diffusione di linee metodologiche e di analisi in grado di valorizzare e trasferire le migliori pratiche, elevare ed equilibrare il livello qualitativo delle politiche pubbliche di pari opportunità e di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.

2. I componenti del nucleo sono individuati, con provvedimento del Ministro per le pari opportunità, tra personale appartenente alla pubblica amministrazione ovvero tra esperti estranei alla pubblica amministrazione. L'incarico dei componenti ha durata di due anni, con possibilità di rinnovo.

3. Con successivo provvedimento verrà individuata la composizione del nucleo di valutazione tenendo anche conto delle risorse disponibili, la analitica declaratoria delle competenze ad esso demandate e verrà disciplinata la articolazione della segreteria tecnico-organizzativa quale relativa struttura di supporto.

4. Ai costi di funzionamento del nucleo di valutazione, si provvederà con il fondo di cui ai commi 7 e 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a valere sulla quota di risorse assegnate, in sede CIPE, al Dipartimento per le pari opportunità per la medesima finalizzazione.

Alla disciplina delle spese di funzionamento di cui al presente comma si provvederà con il decreto di cui al precedente comma 3.

Art. 7.
*Personale*

1. Alla assegnazione di personale al Dipartimento, anche per le esigenze della commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, nei limiti dei contingenti fissati per il Dipartimento e per la segreteria della stessa commissione nazionale con i provvedimenti citati nelle premesse, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri secondo quanto previsto dall'art. 5 del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000.

2. Il presente decreto verrà inviato, per il successivo iter, al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio bilancio e ragioneria.

Roma, 30 novembre 2000

*Il Ministro:* BELLILLO

**01A0564**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 17 gennaio 2001.

**Individuazione dei comuni della regione Emilia-Romagna gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni per il coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'agenzia della protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. AMB/PTC/00/222 del 5 gennaio 2001, con la quale la regione Emilia-Romagna ha trasmesso il primo stralcio del piano degli interventi straordinari per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000 nella regione Emilia-Romagna, specificando che nel capitolo 2 del piano si provvede alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto il capitolo 2 del predetto primo stralcio del piano degli interventi straordinari per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000 nella regione Emilia-Romagna;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, attenendosi alle risultanze dell'istruttoria elaborata dalla regione Emilia-Romagna;

Decreta:

1. I comuni della regione Emilia-Romagna di cui all'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati come gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

*Il Ministro:* BIANCO

---

ALLEGATO

Elenco dei comuni della regione Emilia-Romagna gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

*Provincia di Piacenza:*

Alseno - Bettola - Bobbio - Caorso - Calendasco - Carpaneto Piacentino - Castel San Giovanni - Castelvetro Piacentino - Cerignale - Colli - Cortebrugnatella - Farini - Ferriere - Monticelli d'Ongina - Morfasso - Ottone - Pecorara - Piacenza - Pianello - Piozzano - Rottofreno - Sarmato - Travo - Villanova sull'Arda - Zerba.

*Provincia di Parma:*

Albareto - Bardi - Bedonia - Berceto - Bore - Borgotaro - Calestano - Colorno - Compiano - Corniglio - Felino - Fornovo di Taro - Langhirano - Lesignano Bagni - Medesano - Mezzani - Monchio delle Corti - Neviano degli Arduini - Palenzano - Pellegrino Parmense - Polesine Parmense - Roccabianca - Sala Baganza - Sissa - Solignano - Sorbolo - Terenzio - Tizzano Val di Parma - Tornolo - Valmozzola - Varano Melegari - Varsi - Zibello.

*Provincia di Reggio Emilia:*

Baiso - Boretto - Brescello - Busana - Canossa - Carpineti - Casina - Castelnovo nei Monti - Collagna - Gualtieri - Guastalla - Ligonchio - Luzzara - Ramiseto - San Polo - Toano - Vetto - Viano - Villa Minozzo.

*Provincia di Modena:*

Fanano - Fiumalbo - Frassinoro - Guiglia - Lama Mocogno - Marano sul Panaro - Modena - Montecreto - Montefiorino - Montese - Palagnano - Pavullo nel Frignano - Pievepelago - Polinago - Prignano sulla Secchia - Riolunato - Serramazzoni - Sestola - Zocca.

*Provincia di Bologna:*

Cumugnano - Castel di Casio - Castiglione dei Pepoli - Gaggio Montano - Granaglione - Grizzana Morandi - Lizzano in Belvedere - Marzabotto - Monghidoro - Monzuno - Porretta.

*Provincia di Ferrara:*

Berra - Bondeno - Ferrara - Goro - Ro.

**01A0611**

---

DECRETO 17 gennaio 2001.

**Individuazione dei comuni della regione Piemonte gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'agenzia della protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. 32/Lap del 12 gennaio 2001, con la quale la regione Piemonte ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto l'elenco allegato alla predetta nota della regione Piemone del 12 gennaio 2001;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, attenendosi alle risultanze dell'istruttoria elaborata dalla regione Piemonte;

Decreta:

1. I comuni della regione Piemonte di cui all'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati come gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

*Il Ministro:* BIANCO

---

ALLEGATO

Elenco dei comuni della regione Piemonte gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

*Provincia di Alessandria:*

Acqui Terme - Albera Ligure - Alfiano Natta - Alice Bel Colle - Alluvioni Cambiò - Arquata Scrivia - Avolasca - Balzola - Bassignana - Belforte Monferrato - Berzano di Tortona - Bistagno - Borghetto Borbera - Borgo San Martino - Bozzole - Brignano Frascata - Cabella Ligure - Camagna Monferrato - Camino - Cantalupo Ligure - Capriata d'Orba - Carbonara Scrivia - Carezzano - Carpeneto - Carrega Ligure - Carrosio - Cartosio - Casale Monferrato - Casalnoceto - Casasco - Cassinelle - Castellania - Castelletto d'Erro - Castelletto d'Orba - Castelletto Monferrato - Castelnuovo Scrivia - Cavatore - Cella Monte - Cereseto - Cerreto Grue - Cerrina - Coniolo - Conzano - Cremolino - Denice - Dernice - Fabbrica Curone - Francavilla Bisio - Frassineto Po - Gabiano - Garbagna - Gavi Ligure - Gremiasco - Grognardo - Grondona - Guazzora - Isola Sant'Antonio - Lu Monferrato - Masio - Mirabello Monferrato - Molare - Mombello Monferrato - Momperone - Moncestino - Mongiardino Ligure - Monleale - Montaldo Bormida - Montecastello - Montechiaro d'Acqui - Montegioco - Montemarzino - Morano Po - Murisengo - Novi Ligure - Occimiano - Odalengo Grande - Odalengo Piccolo - Olivola - Orsara Bormida - Ottiglio - Ozzano Monferrato - Paderna - Pareto - Pasturana - Pecetto di Valenza - Pietramarazzi - Pomaro Monferrato - Pontecurone - Pontestura - Ponti - Ponzano Monferrato - Ponzone - Pozzolgroppo - Pozzolo Formigaro - Prasco - Ricaldone - Rivalta Bormida - Roccaforte Ligure - Rocchetta Ligure - Rosignano Monferrato - San Sebastiano Curone - San Cristoforo - San Giorgio Monferrato - San Salvatore Monferrato - Sala Monferrato - Sale - Sardigliano - Sarezzano - Serralunga di Crea - Serravalle Scrivia - Solonghello - Spigno Monferrato - Stazzano - Strevi - Tagliolo Monferrato - Tassarolo - Terruggia - Terzo - Tortona - Trisobbio - Valenza - Valmacca - Vignole Borbera - Villamiroglio - Villanova Monferrato - Visone - Volpedo - Volpeglino.

*Provincia di Asti:*

Agliano - Albugnano - Antignano - Aramengo - Asti - Azzano - Baldichieri - Berzano San Pietro - Buttigliera d'Asti - Calamandrana - Calliano - Calosso - Canelli - Castagnole Lanze - Castell'Alfero - Castellero - Castelletto Molina - Castello di Annone - Castelnuovo Calcea - Castelnuovo Don Bosco - Celle Enomondo - Cerreto d'Asti - Cerro Tanaro - Cinaglio - Cisterna - Cortandone - Cortanze - Cortazzone - Cortiglione - Costiglione d'Asti - Cunico - Dusino San Michele - Ferrere - Fontanile - Frinco - Grana - Isola d'Asti - Loazzolo - Maranzana - Maretto - Moasca - Mombaldone - Mombaruzzo - Mombercelli - Monastero Bormida - Moncucco Torinese - Mongardino - Montafia - Montechiaro d'Asti - Montegrosso d'Asti - Montemagno - Montiglio - Moransengo - Passerano - Piea - Piovà Massaia - Portacomaro - Quaranti - Revigliasco d'Asti - Roatto - Robella - Rocchetta Palafea - Rocchetta Tanaro - San Damiano d'Asti - San Giorgio Scarampi - San Marzano Oliveto - Scurzolengo - Sessame - Tiglione - Vaglio Serra - Valfenera - Vesime - Viale d'Asti - Vigliano d'Asti - Villa San Secondo.

*Provincia di Biella:*

Andorno Micca - Biella - Borriana - Camburzano - Caprile - Casapinta - Castelletto Cervo - Cerrione - Coggiola - Crosa - Graglia - Mezzana Mortigliengo - Mongrando - Mosso - Muzzano - Occhieppo Inferiore - Occhieppo Superiore - Pettinengo - Ponderano - Portula - Roppolo - Sagliano Micca - Sala Biellese - Salussola - Selve Marcone - Strona - Tavigliano - Valle Mosso - Vigliano Biellese - Zimone - Zubiena - Zumaglia.

*Provincia di Cuneo:*

Acceglio - Aisone - Alba - Albaretto Torre - Alto - Bagnasco - Bagnolo Piemonte - Bastia Mondovì - Battifollo - Belvedere Langhe - Bergolo - Bonvicino - Borgo San Dalmazzo - Bosia - Bossolasco - Boves - Briga Alta - Brossasco - Busca - Camerana - Canosio - Caprauna - Caraglio - Casalgrasso - Casteldelfino - Castelletto Uzzone - Castellino Tanaro - Castelnuovo di Ceva - Castino - Cervasca - Ceva - Cigliè - Cossano Belbo - Cravanzana - Crissolo - Demonte - Dogliani - Elva - Faule - Frabosa Soprana - Frabosa Sottana - Frassino - Gambasca - Garessio - Gorzegno - Gottasecca - Igliano - La Morra - Lesegno - Levice - Lisio - Mango - Marmora - Marsaglia - Martiniana Po - Melle - Mombarcaro - Mombasiglio - Monastero Vasco - Monesiglio - Montà - Montaldo Mondovì - Montelupo Albese - Monteu Roero - Montezemolo - Murazzano - Niella Belbo - Niella Tanaro - Nucetto - Oncino - Ormea - Ostana - Paesana - Paroldo - Perletto - Pezzolo Valle Uzzone - Pontechianale - Pradleves - Priero - Priola - Prunetto - Revello - Rifreddo - Roascio - Roccacigliè - Roccaforte Mondovì - Rocchetta Belbo - Roddino - Rossana - Sale Langhe - Sale San Giovanni - Saliceto - Sambuco - Sampeyre - San Benedetto Belbo - San Damiano Macra - Sanfrè - Sanfront - Scagnello - Santo Stefano Belbo - Torre Bormida - Torresina - Valmala - Vernante - Viola.

*Provincia di Novara:*

Ameno - Armeno - Arona - Bellinzago Novarese - Biandrate - Bogogno - Borgolavezzaro - Borgomanero - Borgoticino - Briga Novarese - Cameri - Castelletto Ticino - Cerano - Colazza - Cureggio - Dormelletto - Galliate - Ghemme - Gozzano - Grignasco - Invorio - Lesa - Maggiora - Marano Ticino - Massino Visconti - Meina - Miasino - Nebbiuno - Oleggio - Orta San Giulio - Pettenasco - Pisano - Pogno - Pombia - Romagnano Sesia - San Maurizio d'Opaglio - Sizzano - Soriso - Sozzago - Suno - Trecate - Vespolate.

*Provincia di Torino:*

Ala di Stura - Albiano d'Ivrea - Alice Superiore - Almese - Alpette - Alpignano - Andrate - Angrogna - Arignano - Avigliana - Azeglio - Bairo - Balangero - Baldissero Canavese - Baldissero Torinese - Balme - Banchette - Barbania - Bardonecchia - Beinasco - Bibiana - Bobbio Pellice - Bollengo - Borgaro Torinese - Borgiallo - Borgofranco d'Ivrea - Borgomasino - Borgone di Susa - Bosconero - Brandizzo - Bricherasio - Brosso - Brozolo - Brusasco - Bruzolo - Buriasco - Burolo - Busano - Bussoleno - Buttigliera Alta - Cafasse - Cantalupa - Caluso - Cambiano - Campiglione Fenile - Canischio - Cantoira - Caprie - Carema - Carignano - Carmagnola - Casalborgone - Caselle Torinese - Castagneto Po - Castagnole Piemonte - Castellamonte - Castelnuovo Nigra - Castiglione Torinese - Cavagnolo - Cavour - Cercenasco - Ceres - Ceresole Reale - Cesana Torinese - Chialamberto - Chianocco - Chiaverano - Chiesanuova - Chiomonte - Chiusa San Michele - Chivasso - Ciconio - Cintano - Cinzano - Ciriè - Claviere - Coassolo - Coazze - Collegno - Colleretto Castelnuovo - Condove - Corio - Cossano Canavese - Cumiana - Cuorgnè - Druento - Exilles - Favria - Feletto - Fenestrelle - Fiano - Fiorano - Forno Canavese - Front - Frossasco - Garzigliana - Germagnano - Giaglione - Giaveno - Givoletto - Gravere - Groscavallo - Grosso - Ingria - Inverso Pinasca - Issiglio - Ivrea - La Cassa - La Loggia - Lanzo - Lauriano - Leinì - Lemie - Lessolo - Levone - Locana - Lombardone - Lombriasco - Loranzè - Lugnacco - Luserna San Giovanni - Lusernetta - Lusigliè - Macello - Marentino - Massello - Mathi - Mattie - Mazzè - Meana - Mercenasco - Meugliano - Mezzenile - Mombello - Mompantero - Monastero di Lanzo - Moncalieri - Montalto Dora - Montanaro - Monteu da Po - Moriondo Torinese - Nichelino - Noasca - Nole - Nomaglio - None - Novalesa - Oglianico - Orbassano - Osasco - Oulx - Ozegna - Palazzo Canavese - Pancalieri - Parella - Pavone Canavese - Pecetto Torinese - Perosa Argentina - Perosa Canavese - Perrero - Pertusio - Pessinetto - Pianezza - Pinerolo - Piobesi Torinese - Piossasco - Piscina - Piverone - Pomaretto - Pont - Porte - Pragelato - Prali - Pramollo - Prarostino - Prascorsano - Quassolo - Quincinetto - Reano - Ribordone - Rivalba - Rivalta di Torino - Rivara - Rivarolo - Rivarossa - Robassomero - Rocca Canavese - Roletto - Romano Canavese - Ronco Canavese - Rondissone - Rorà - Rosta - Roure - Rubiana - Rueglio - San Benigno - San Carlo Canavese - San Colombano Belmonte - San Didero - San Francesco al Campo - San Germano Chisone - San Gillio - San Giorgio Canavese - San Giorgio di Susa - San Giusto Canavese - San Martin Canavese - San Maurizio Canavese - San Pietro Val Lemina - San Sebastiano Po - San Secondo di Pinerolo - Salbertrand - Salerano Canavese - Salza di Pinerolo - Samone - San Mauro - Sangano - Sant'Ambrogio di Torino - Sant'Antonio di Susa - Santena - Sauze di Cesana - Sauze d'Oulx - Scalenghe - Sestriere - Settimo Rottaro - Settimo Torinese - Settimo Vittone - Sparone - Strambinello - Strambino - Susa - Tavagnasco - Torino - Torre Pellice - Trana - Trausella - Traversella - Traves - Usseaux - Usseglio - Vaie - Val della Torre - Valgioie - Vallo Torinese - Valperga - Valprato Soana - Varisella - Vauda Canavese - Venaria - Venaus - Verolengo - Verrua Savoia - Vestignè - Vico Canavese - Vidracco - Vigone - Villafranca Piemonte - Villar Focchiardo - Villar Pellice - Villar Perosa - Villarbasse - Villareggia - Vinovo - Virle Piemonte - Vische - Vistorrio - Viù - Volpiano.

*Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:*

Antrona Schieranco - Anzola d'Ossola - Arizzano - Aurano - Baceno - Bannio Anzino - Baveno - Belgirate - Beura Cardezza - Bognanco - Calasca Castiglione - Cannero Riviera - Cannobio - Casale Corto Cerro - Cavaglio Spoccio - Ceppo Morelli - Cesara - Cossogno - Craveggia - Crevoladossola - Crodo - Domodossola - Druogno - Formazza - Ghiffa - Gignese - Gravellona Toce - Intragna - Loreglia - Macugnaga - Madonna del Sasso - Masera - Mergozzo - Motecrestese - Montescheno - Nonio - Oggebbio - Omegna - Ornavasso - Pallanzeno - Piedimulera - Pieve Vergonte - Premeno - Premia - Premosello Chiovenda - Re - San Bernardino Verbano - Seppiana - Stresa - Trasquera - Trontano - Valstrona - Vanzone Con San Carlo - Varzo - Verbania - Viganella - Villadossola - Vogogna.

*Provincia di Vercelli:*

Alagna Valsesia - Boccioleto - Borgosesia - Breia - Cellio - Cervatto - Cigliano - Civiasco - Cravagliana - Crescentino - Fobello - Fontanetto - Mollia - Moncrivello - Palazzolo Vercellese - Pila - Piode - Quarona - Rassa - Rimella - Riva Valdobbia - Rossa - Saluggia - Scopa - Scopello - Serravalle Sesia - Trino Vercellese - Valdobbia - Valduggia - Varallo.

**01A0612**

ORDINANZA 10 gennaio 2001.

**Emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica.** (Ordinanza n. 3103).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Considerato che nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244, in attuazione dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è cessato il servizio di rifornimento idrico a mezzo navi cisterna, gestito dal Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica, prorogato al 31 dicembre 2001 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000;

Viste le ordinanze n. 2621 del 1º luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 in data 10 luglio 1997, n. 2914 del 12 gennaio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 in data 20 gennaio 1999, n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 in data 4 agosto 1999, n. 3043 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 in data 4 marzo 2000, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 in data 6 luglio 2000;

Vista la sentenza n. 377/2000 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244, ripristinando le competenze dello Stato in materia di rifornimento idrico per le isole minori delle regioni a statuto speciale;

Visto l'esito della riunione del 28 novembre 2000 tenutasi presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza di rappresentanti della Regione siciliana, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della difesa e del Dipartimento della protezione civile dalla quale è emersa la necessità, in ottemperanza al ripristino delle competenze dello Stato, della riorganizzazione delle procedure per il rifornimento idrico nelle isole minori senza le quali permane la condizione di straordinarietà per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assunto l'impegno a promuovere nel più breve tempo possibile e comunque entro il primo quadrimestre dell'anno 2001 l'emanazione di una norma che, tenuto conto delle motivazioni di cui alla sentenza n. 377/2000 della Corte costituzionale, individui i soggetti competenti per l'espletamento del servizio di approvvigionamento idrico delle isole minori delle regioni a statuto speciale e che regolamenti l'attività di rifornimento idrico predetto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello amministrativo e finanziario, previa intesa in sede di commissione paritetica Stato regione ai sensi dell'art. 43 dello statuto speciale della regione siciliana;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendo propria la proposta avanzata dalla Regione siciliana di realizzare in sinergia con le amministrazioni dello Stato un programma integrato sul ciclo delle acque per le isole minori ha, nella predetta riunione, assunto l'impegno entro lo stesso quadrimestre di avviare parallelamente un ulteriore tavolo di concertazione;

Considerato che si rende necessario assicurare il rifornimento idrico potabile alle popolazioni delle isole minori della Sicilia;

Considerato che si rende necessario provvedere alla emanazione di una norma transitoria che disciplini la materia per il periodo strettamente necessario alla riattivazione delle procedure tecnico-amministrative e finanziarie di competenza statale in materia;

Sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Regione siciliana;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione siciliana prosegue fino al 30 aprile 2001 nella funzione di Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e nella realizzazione degli interventi previsti nelle stesse ordinanze.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, predispone il piano di approvvigionamento idrico delle isole minori relativo al primo quadrimestre 2001 che dovrà essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile preliminarmente alla sua attuazione. L'Ente acquedotti siciliani è autorizzato a prorogare i contratti stipulati nel secondo semestre dell'anno 2000 con le ditte aggiudicatarie del servizio di trasporto, agli stessi patti, oneri e condizioni;

2. La Marina militare prosegue con propri mezzi navali ad espletare il servizio di trasporto reso durante gli anni 1999 e 2000;

3. Il Commissario delegato, avvalendosi dell'Ente acquedotti siciliani, previa dichiarazione di pubblica utilità da parte dello stesso Commissario, provvede all'appalto dei lavori di riparazione e di completamento della condotta sottomarina per Favignana e Levanzo di cui all'art. 2, comma 1 della ordinanza n. 3043 come modificato nell'art. 3, comma 3 dell'ordinanza n. 3061, utilizzando le risorse già destinate e le economie di cui alle precedenti ordinanze;

4. L'Ente acquedotti siciliani, sulla base delle segnalazioni del gruppo di vigilanza di cui all'art. 4 dell'ordinanza 30 giugno 2000, n. 3061, predispone ed attua, previa autorizzazione da parte del Commissario delegato, un progetto per la manutenzione e la realizzazione delle opere di controllo dei volumi idrici trasportati ai comuni beneficiari del servizio di approvvigionamento idrico, che dovrà essere sottoposto al parere del Comitato tecnico amministrativo ex ordinanza 1° luglio 1997, n. 2621, per l'approvazione in linea tecnica prima della attuazione.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato definisce lo studio e la relativa progettazione finalizzata a creare e/o migliorare nuovi o già esistenti punti di appresamento e di approdo, al fine di ottimizzare le operazioni di carico e scarico dell'acqua potabile destinata al rifornimento idrico delle isole minori, potendosi avvalere allo scopo di amministrazioni pubbliche, dell'Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo o di altre strutture universitarie, laboratori di ricerca pubblici e privati. Il Commissario delegato, utilizzando le somme residue della gestione degli anni 1999 e 2000, realizza, avvalendosi di enti pubblici, le opere previste nel progetto che dovrà, preliminarmente, essere sottoposto al parere del comitato tecnico amministrativo ex ordinanza 1° luglio 1997, n. 2621, per l'approvazione in linea tecnica-amministrativa.

Art. 4.

1. Per l'attività prevista nella presente ordinanza è assegnata al Commissario delegato la somma di lire 3,6 miliardi che verrà erogata secondo le modalità indicate dall'art. 5 dell'ordinanza 30 giugno 2000, n. 3061. L'onere è posto a carico delle disponibilità del centro di responsabilità 20.1.1.3 «Fondo della protezione civile» (cap. 9353) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che sarà reintegrato per pari importo dallo stesso Ministero.

2. Il Commissario delegato definisce entro il 31 luglio 2001 i rapporti economici con le imprese aggiudicatarie del servizio di rifornimento idrico reso nel primo quadrimestre 2001, rendiconta al Dipartimento della protezione civile sia i volumi idrici trasportati sia le attività e le spese complessivamente sostenute od impegnate, tenendo in conto i rientri tariffari.

Art. 5.

1. Oltre alle deroghe di cui alla ordinanza n. 2914 e successive modifiche ed integrazioni, è disposta la deroga alle leggi regionali ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 strettamente collegate alla normativa statale già oggetto di deroga.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.

Art. 7.

1. Per quanto non modificato dalla presente ordinanza resta in vigore quanto disposto dall'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2001

*Il Ministro:* BIANCO

**01A0397**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2000.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barletta.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 6881 del 13 dicembre 2000, con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barletta ha comunicato che nei giorni 15, 16 e 18 dicembre 2000 (essendo il 17 dicembre 2000 domenica), a causa dell'imminente attivazione dell'ufficio delle entrate, saranno effettuati interventi sul server e sugli apparati attivi dei computers, con conseguente impossibilità di fornire servizi ai contribuenti;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barletta per le giornate del 15, 16 e 18 dicembre 2000;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barletta per i giorni 15, 16 e 18 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 18 dicembre 2000

*Il direttore regionale:* ORLANDI

**01A0378**

---

DECRETO 27 dicembre 2000.

**Autorizzazione al CAF Ascom Impresa 2000 S.r.l., in Pavia, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa nell'albo dei C.A.F. Imprese.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che, alla lettera *c)*, individua fra i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale le organizzazioni aderenti alle associazioni indicate alle lettere *a)* e *b)*, del predetto art. 32, comma 1, previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999;

Vista la delega rilasciata dalla confederazione generale italiana del commercio del turismo e del servizi di Roma per gli effetti della lettera *c)*, comma 1, art. 32 del summenzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 30 novembre 2000, con la quale il CAF Ascom Impresa 2000 S.r.l., con sede in Pavia, corso Cavour n. 30, legalmente rappresentato dal dott. Aldo Poli, chiede di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 10 novembre 2000, a rogito notaio Roberto Borri (n. 38744 di repertorio e n. 9788 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 42498906-7 stipulata con la compagnia assicuratrice RAS S.p.a.;

Visto che il responsabile dell'assistenza fiscale possiede i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precitato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società CAF Ascom Impresa 2000 S.r.l., con sede in Pavia, corso Cavour n. 30, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 dicembre 2000

*Il direttore regionale:* ORSI

**01A0241**

---

DECRETO 27 dicembre 2000.

**Autorizzazione alla società Assocoop S.r.l., in Brescia, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa nell'albo dei C.A.F. Imprese.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che, alla lettera *c)*, individua fra i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale le organizzazioni aderenti alle associazioni indicate alle lettere *a)* e *b)*, del predetto art. 32, comma 1, previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999;

Vista la delega rilasciata dalla confederazione cooperative italiane con sede in Roma - Borgo S. Spirito, n. 78, per gli effetti della lettera *c)*, comma 1, art. 32 del summenzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 29 settembre 2000, con la quale la società Assocoop S.r.l., con sede in Brescia, via XX Settembre n. 72, legalmente rappresentato dal dott. Giuseppe Capretti, chiede di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 28 ottobre 1999, a rogito notaio Ambrosini dott. Dario (n. 92488 di repertorio e n. 21064 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 30308466 stipulata con la compagnia assicuratrice Unipol S.p.a.;

Visto che il responsabile dell'assistenza fiscale possiede i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precitato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società Assocoop S.r.l., con sede in Brescia, via XX Settembre n. 72, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 dicembre 2000

*Il direttore regionale:* ORSI

**01A0242**

---

DECRETO 29 dicembre 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Susa.**

## IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Susa ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 7 dicembre 2000, a causa dello sciopero del personale ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Susa è accertato nel giorno 7 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 29 dicembre 2000

*Il direttore regionale:* MAZZARELLI

**01A0377**

---

DECRETO 29 dicembre 2000.

**Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.**

## IL DIRETTORE GENERALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella A) allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli

ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto 1° giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 2000, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Visti i pareti favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza;

Decreta:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A) allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1, dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993, relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertrnenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1157) pubblica assistenza Vimodrone, con sede in Vimodrone (Milano);

1158) compagnia di pubblica assistenza, con sede in Bibbona (Livorno);

1159) associazione di pubblica assistenza di Montignoso, con sede in Montignoso (Massa Carrara);

1160) confraternita di misericordia di San Giorgio Jonico, con sede in San Giorgio Jonico (Taranto);

1161) confraternita di misericordia di Casteltermini, con sede in Casteltermini (Agrigento);

1162) associazione volontariato Sardara «noi per gli altri», con sede in Sardara (Cagliari);

1163) confraternita di misericordia del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina (Salerno);

1164) associazione volontari del servizio ambulanza di Storo, con sede in Storo (Trento);

1165) pubblica assistenza Riano soccorso, con sede in Riano (Roma);

1166) pubblica assistenza s.o.s. Piacenza, con sede in Piacenza;

1167) confraternita di misericordia di Forcoli, con sede in Forcoli (Pisa);

1168) centro soccorso-ONLUS, con sede in Centobuchi (Ascoli Piceno);

1169) volontari soccorso Ceresole R. e Noasca, con sede in Ceresole Reale (Torino).

Art. 2.

Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui all'art. 1, viene depennato il seguente ente, in quanto è risultato inserito con diversa denominazione e numerazione in altro decreto ministeriale:

«Volontari del soccorso, con sede in Farigliano (Cuneo)», inserito al n. 1131 nel decreto 23 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000, poiché risulta già inserito al numero 556 nel decreto 6 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 28 ottobre 1983, come «Associazione volontari del soccorso, con sede in Farigliano (Cuneo)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

*Il direttore generale:* GUAIANA

**01A0565**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 dicembre 2000.

**Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della dott.ssa Gramaccia Claudia, cittadina italiana, nata il 7 giugno 1966 a Gualdo Tadino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico in «Economia e commercio» conseguito presso l'Università degli studi di Perugia il 7 aprile 1992;

Visto il provvedimento emanato il 28 aprile 1999 dal Ministerio de economia y hacienda spagnolo, che sulla base del titolo accademico su indicato riconosce alla dott.ssa Gramaccia l'abilitazione all'esercizio, in Spagna, della professione di economista;

Considerato che risulta iscritta al Colegio de economistas de Madrid dal 1999, come attestato dal relativo certificato;

Considerato che la formazione professionale spagnola risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che il «commercialista» italiano è in diritto di esercitare;

Ritenuto pertanto che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 28 giugno 2000;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La domanda della dott.ssa Gramaccia Claudia, cittadina italiana, nata il 7 giugno 1966 a Gualdo Tadino, volta ad ottenere l'accesso all'albo ed alla professione di dottore commercialista in Italia è accolta.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto fallimentare;

2) diritto tributario;

3) diritto societario, ed in particolare la conoscenza degli aspetti relativi a:

procedure concorsuali;

area fiscale e tributaria;

area contabile italiana;

arbitrato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua, italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 dicembre 2000

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti.

*c)* L'esame si considera superato nel caso in cui il candidato abbia conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.

*d)* La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**01A0479**

DECRETO 2 gennaio 2001.

**Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Rozzi Marin Aldo, nato il 12 agosto 1965 a Santiago del Cile, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio de Abogados de Madrid (E) nel luglio 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Derecho» conseguito presso la «Pontificia Universidad Catolica de Chile» il 3 settembre 1992 e riconosciuto equipollente sia in Spagna dal Ministerio de Educaciòn y Ciencias nel maggio 1993, che in Italia dall'Università degli studi di Pisa nel novembre 1997;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «Dottore in giurisprudenza» in data 10 novembre 1997 presso l'Università degli studi di Pisa;

Dato atto che il Rozzi ha dimostrato di possedere oltre tre anni di esperienza professionale in Spagna, in particolare dal 1° gennaio 1994 al 28 settembre 2000;

Ritenuto di conseguenza che il percorso professionale del richiedente soddisfi quanto richiesto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, per i casi di formazione acquisita in Paesi non appartenenti alla Comunità europea;

Viste le determinazioni della conferenze di servizi del 10 novembre 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rozzi Marin Aldo, nato il 12 agosto 1965 a Santiago del Cile, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 gennaio 2001

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

---

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**01A0243**

DECRETO 5 gennaio 2001.

**Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi e psicoterapeuti e l'esercizio della professione.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Stephan Alexander Werner Wolf Ritter Von Stepski-Doliwa, nato a Freiensteinau l'8 marzo 1950, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;

Considerato che il richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Diplom-Psychologe» conseguito presso l'Università di Berlino in data 31 ottobre 1979, e «Doktor der Philosophie» conseguito presso la stessa Università il 16 dicembre 1980;

Considerato che il Ministero statale bavarese per lavoro e ordine sociale, famiglia, donne e salute ha rilasciato al sig. Von Stepski-Doliwa, nel gennaio 1999, l'abilitazione come psicoterapeuta psicologico;

Preso atto che il richiedente ha documentato di avere svolto ampia attività professionale sia come psicologo che come psicoterapeuta;

Ritenuto che il sig. Von Stepski-Doliwa abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 28 settembre 1999, 16 dicembre 1999 e 2 ottobre 2000;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Al sig. Stephan Alexander Werner Wolf Ritter Von Stepski-Doliwa, nato a Freiensteinau l'8 marzo 1950, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli accademico professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e psicoterapeuti e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 5 gennaio 2001

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

**01A0478**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 2000.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa ortoflorofrutticola francavillese» società cooperativa a responsabilità limitata, in Francavilla Fontana, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione ordinaria datata 13 settembre 1999, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Brindisi, nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa ortoflorifrutticola francavillese» società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Francavilla Fontana (Brindisi);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa ortoflorofrutticola francavillese», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), presso la sezione comunale coltivatori diretti alla via Greghetto n. 3, costituita in data 20 marzo 1979, con atto a rogito notaio comm. dott. Vincenzo Loiacono di Brindisi, omologato dal tribunale di Brindisi con decreto del 2 aprile 1979, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Amalia Vincenza Attorre residente in San Vito dei Normanni (Brindisi), alla via S. Antonio n. 57, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

**01A0441**

DECRETO 14 dicembre 2000.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Pontino export società consortile - Cooperativa a responsabilità limitata», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria datato 3 giugno 1999, redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Latina, nei confronti della società cooperativa mista «Pontino export società consortile - cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Pontino export società consortile - cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, presso la camera di commercio, indu-

stria, artigianato ed agricoltura alla via Umberto I, costituita in data 21 novembre 1995, con atto a rogito notaio dott. Massimo Lottini di Latina, omologato dal tribunale di Latina, con decreto 22 dicembre 1995, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa De Biaggio Maria Grazia con studi in Latina, alla via Giotto n. 9, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

**01A0442**

DECRETO 14 dicembre 2000.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sirio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione del 14 dicembre 1999 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società Cooperativa edilizia «Sirio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1999;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni comunicate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Sirio - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, alla via Enrico Toti n. 62, costituita in data 29 marzo 1974, con atto a rogito del notaio dott. Corrado Magarelli di Castellana Grotte (Bari), omologato dal tribunale id Bari con decreto 29 aprile 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 ed il dott. Emilio Meneghella con studio in Bari, alla via Nicola Tridente n. 42/4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

**01A0443**

DECRETO 18 dicembre 2000.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Fondo per la formazione dei lavoratori temporanei Forma.Temp», in Roma.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, sottoscritto in data 28 maggio 1998, come integrato in data 26 settembre 2000;

Visti i successivi accordi applicativi ed in particolare il protocollo d'intesa del 26 settembre 2000 sottoscritto dalle stesse parti firmatarie del contratto collettivo già citato;

Visto l'atto costitutivo dell'associazione «Fondo per la formazione dei lavoratori temporanei Forma.Temp» a rogito del notaio dott.ssa Maria Emanuela Vesci in data 7 novembre 2000, registrato in Roma il 14 novembre 2000, ed i relativi statuto e regolamento;

Vista l'istanza presentata dalla sopracitata associazione;

Visti gli articoli 12 e seguenti del codice civile;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Verificata la congruità dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del suddetto fondo, rispetto alle finalità istituzionali previste dal comma 1 del citato art. 5;

Ritenuto di riconoscere la personalità giuridica del Fondo, autorizzandone l'attivazione;

Decreta:

Art. 1.

All'associazione «Fondo per la formazione dei lavoratori temporanei Forma.Temp», con sede in Roma, via Milano n. 58, è riconosciuta la personalità giuridica.

Art. 2.

L'associazione «Fondo per la formazione dei lavoratori temporanei Forma.Temp» è autorizzata all'esercizio delle attività di cui all'art. 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

*Il Ministro:* SALVI

**01A0398**

---

DECRETO 28 dicembre 2000.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Editoriale Arnolfo», in Firenze.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della direzione generale della cooperazione prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999, contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 aprile 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Editoriale Arnolfo», dal quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto che il liquidatore non ha opposto contro deduzioni alla comunicazione del parere positivo del comitato centrale per le cooperative, per la sua sostituzione;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del 30 settembre 1999;

Decreta:

La sig.ra Carla Raffaella Cappelli nominata liquidatore della società cooperativa «Editoriale Arnolfo» con delibera del 26 aprile 1993 è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del disposto della circolare della direzione generale della cooperazione prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999, dal dott. Andrea Galletti, con studio c/o studio Conti, via XXIV Maggio n. 5, Sesto Fiorentino.

Firenze, 28 dicembre 2000

p. *Il dirigente:* PORCIATTI

**01A0379**

---

DECRETO 28 dicembre 2000.

**Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Caltanissetta.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies*, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 1999, con il quale è stata approvata la deliberazione del 2 ottobre 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caltanissetta, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Visto il parere espresso in data 4 ottobre 2000, dalla commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della citata legge n. 608/1996, su proposta della competente commissione provinciale;

Tenuto conto di doversi conformare alla predetta deliberazione del 4 ottobre 2000;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Caltanissetta sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2000

*Il direttore generale:* DADDI

TABELLA

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

| Colture | Giornate/ettaro |
|---|---|
| Seminativo irriguo | 8 |
| Seminativo asciutto | 5 |
| Seminativo arborato | 10 |
| Orto specializzato irriguo | 100 |
| Orto pieno campo | 40 |
| Orto ambiente protetto | 400 |
| Fiore ambiente protetto | 500 |
| Pomodoro | 40 |
| Carciofeto irriguo | 60 |
| Carciofeto asciutto | 45 |
| Frutteto irriguo | 88 |
| Frutteto asciutto | 63 |
| Vigneto uva da vino | 35 |
| Vigneto uva da tavola | 83 |
| Mandorleto | 20 |
| Oliveto | 18 |
| Pistacchieto | 40 |
| Agrumeto | 75 |
| Noccioleto | 45 |
| Carrubeto | 14 |
| Vivaio | 200 |
| Pascolo alberato | 5 |
| Bosco | 3 |

| Allevamenti | Giornate/capo |
|---|---|
| Bovini | 5 |
| Suini | 3 |
| Ovini e caprini | 1 |
| Equini | 5 |
| Struzzi | 3 |
| Apicoltura (gg. annue/arnia) | 2 |
| Avicoli (gg. annue/50 fattrici) | 11 |
| Lumache (gg/ha) | 50 |
| Lombrichi (gg/ha) | 50 |

**01A0380**

DECRETO 9 gennaio 2001.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Fenice», in Brescia.**

## IL DIRETTORE
### PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Fenice», con sede in via Pozzo dell'Olmo, 16 - Brescia, costituita in data 27 luglio 1992 per rogito notaio dott. Giuseppe Faraldo, repertorio n. 66611, registro società n. 49718, tribunale di Brescia - B.U.S.C. n. 3104, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Brescia, 9 gennaio 2001

*Il direttore:* SAVINELLI

**01A0467**

DECRETO 9 gennaio 2001.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa consorzio «Euro Agri», in Corigliano d'Otranto, e nomina dei commissari liquidatori.**

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 11 giugno 1999 e successivo accertamento ispettivo in data 7 aprile 2000, effettuate nei confronti della società cooperativa consorzio «Euro Agri» con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942; n. 267 e ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa consorzio «Euro Agri» con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), costituita in data 29 agosto 1988 con atto a rogito notaio Alfredo Positano di Poggiardo, omologato dal tribunale di Lecce con decreto dell'11 ottobre 1988, iscritta al n. 12353 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i sigg. Danilo dott. Tacchilei, nato il 2 maggio 1975, domiciliato in Manfredonia (Foggia) - via U. Giordano n. 43 - Fernando avv. Bianco, nato il 1° aprile 1951, domiciliato in Nardò (Lecce) - via G. Cantore n. 24 - Colomba avv. Valentini, nata il 21 ottobre 1954, domiciliata in Brindisi - via F. Consiglio n. 4, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**01A0589**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 dicembre 2000.

**Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.**

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo in data 24 novembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 16 giugno 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti:

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999, del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo è autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie site al primo piano del quartiere operatorio, già autorizzate per eseguire trapianti di fegato, e presso le sale operatorie dell'U.O. di cardiochirurgia, già autorizzate per eseguire trapianti di cuore e di cuore-polmone, nell'ambito dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Gridelli dott. Bruno Giovanni, primario U.O. di chirurgia 3° - centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Colledan dott. Michele, primario U.O. di chirurgia 2° dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Ferrazzi dott. Paolo, primario U.O. di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Segalin dott. Andrea, dirigente medico U.O. di chirurgia 3° dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Lucianetti dott. Alessandro, dirigente medico U.O. di chirurgia 3° dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Spada dott. Marco, dirigente medico U.O. di chirurgia 3° dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Gamba dott. Armando, dirigente medico U.O. di chirurgia 3° dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Terzi dott. Amedeo, dirigente medico U.O. di chirurgia 3° dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

p. *Il direttore:* BALLACCI

**01A0588**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 dicembre 2000.

**Approvazione del bando di gara per la realizzazione di interventi sperimentali multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale, denominati «Progetti pilota».**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo n. 285/1992, codice della strada;

Visto quanto previsto dalla legge n. 144/1999, istitutiva del «Piano nazionale della sicurezza stradale» finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;

Visto quanto indicato dagli «Indirizzi generali e linee guida di attuazione» del «Piano nazionale della sicurezza stradale», approvati con decreto interministeriale del 29 marzo 2000, a proposito dei «Progetti pilota»;

Considerato che ai fini del miglioramento della sicurezza stradale il sopracitato documento di «Indirizzi generali e linee guida di attuazione» prevede incentivi finanziari a favore di comuni e province atti a favorire l'attuazione di interventi sperimentali di natura multisettoriale tesi a migliorare la sicurezza stradale anche attraverso il rafforzamento del coordinamento tra diverse amministrazioni e uffici competenti in materia, nonché attraverso lo sviluppo delle capacità tecniche e operative delle suddette amministrazioni;

Viste le disponibilità di cui al capitolo di bilancio 7125 per l'esercizio finanziario 2000 del Ministero dei lavori pubblici, come da programma approvato in data 18 ottobre 2000, nell'ambito del quale sono destinate L. 23.000.000.000 al cofinanziamento d'interventi e progetti innovativi e sperimentali predisposti da comuni e province e finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali, denominati «Progetti pilota»;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato bando di gara per la realizzazione d'interventi sperimentali multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale denominati «Progetti pilota».

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 dicembre 2000

*Il Ministro:* NESI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000*
*Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 118*

ALLEGATO

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SPERIMENTALI MULTISETTORIALI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE DENOMINATI «PROGETTI PILOTA».

Art. 1.

*Definizione dei «Progetti pilota»*

1. In relazione a quanto previsto dalla legge n. 144/1999, istitutiva del «Piano nazionale della sicurezza stradale» e a quanto indicato dagli «Indirizzi generali e linee guida di attuazione», approvati con decreto interministeriale del 29 marzo 2000, nelle more della formalizzazione del Piano medesimo e con riferimento alle disponibilità di cui al capitolo 7125 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 2000, la somma di L. 23.000.000.000 è destinata al cofinanziamento d'interventi e progetti innovativi di carattere sperimentale, finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali, denominati «Progetti pilota», predisposti da comuni e province.

Art. 2.

*Obiettivi*

1. Il programma di cofinanziamento dei «Progetti pilota» è finalizzato a favorire il miglioramento della sicurezza stradale nelle situazioni che presentano i più elevati tassi di mortalità e ferimento per incidenti stradali, attraverso:

*a)* la sperimentazione di interventi, innovativi e di natura multisettoriale, nel campo della sicurezza stradale, con particolare riferimento all'integrazione dei sistemi di analisi/monitoraggio delle condizioni di incidentalità e dei fattori di rischio con misure tese a contrastare e, tendenzialmente eliminare, i suddetti fattori di rischio;

*b)* la collaborazione e la concertazione tra diversi uffici di una stessa amministrazione, tra diverse amministrazioni (dello stesso livello e di livello diverso) e il partenariato tra amministrazioni pubbliche e altri organismi pubblici o privati;

*c)* il confronto sistematico tra le amministrazioni locali sulle tecniche di monitoraggio, sulle modalità di intervento, sulle forme organizzative, sui costi, sui vantaggi e sulle problematicità che caratterizzano le diverse soluzioni;

*d)* la creazione di un repertorio ciclicamente aggiornato di metodologie, tecniche, strumenti, forme organizzative, oneri sostenuti e risultati progressivamente conseguiti.

2. I «Progetti pilota» dovranno essere coerenti con i «Principi di riferimento» indicati al paragrafo 2.1 degli «Indirizzi generali e linee guida di attuazione» e, in particolare, dovranno:

*a)* essere ispirati ad un'azione di contrasto sistematica, individuare la problematica di riferimento e le componenti infrastrutturali (strade o porzioni di strade) e di mobilità sulle quali intervenire ed esprimere gli obiettivi specifici del «Progetto pilota» in termini di risultati da conseguire e tempi nei quali si ritiene che tali risultati possano essere conseguiti;

*b)* individuare un sistema di interventi in materia di sicurezza stradale, aggiuntivo rispetto a quelli ordinariamente posti in essere, e specificamente mirato a ridurre il numero delle vittime;

*c)* individuare standard di sicurezza ai quali fare riferimento per valutare i risultati conseguiti e l'efficacia delle azioni intraprese;

*d)* porre particolare attenzione all'analisi dei fattori di rischio determinati dal contesto ambientale (volume e composizione del traffico, assetto urbanistico o territoriale in relazione alle caratteristiche della rete infrastrutturale e della mobilità, tipologia di utenti, ecc.).

3. I «Progetti pilota» dovranno intervenire in misura prevalente e con misure specifiche in almeno uno dei quattro campi prioritari di intervento indicati negli «Indirizzi generali e linee guida di attuazione» come di seguito elencati:

*a)* sistemi infrastrutturali di massimo rischio e cioè quelli che presentano i più elevati tassi di mortalità e ferimento;

*b)* aree urbane e sistemi territoriali caratterizzati da elevati tassi di mortalità e ferimento per incidenti stradali;

*c)* gli utenti deboli e a rischio e cioè, per quanto riguarda gli utenti deboli, i pedoni, i ciclisti e i conducenti di motocicli e, per quanto riguarda gli utenti a rischio, i conducenti giovani (meno di 30 anni), i conducenti anziani (oltre 64 anni), gli etilisti e i forti bevitori, altre categorie particolari;

*d)* incidenti stradali sul lavoro e per lavoro, definendo una specifica strategia di contrasto degli incidenti stradali sul lavoro e di quelli *in itinere* e promuovendo le opportune forme di partenariato col sistema delle imprese.

Art. 3.

*Contenuti*

1. I «Progetti pilota» dovranno comprendere una o più azioni tra quelle indicate nella sezione «D» della «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del presente bando.

Art. 4.

*Destinatari*

1. Possono presentare domanda per accedere ai cofinanziamenti riservati ai «Progetti pilota» comuni e province, in forma singola o associata.

2. Alle singole amministrazioni, o ai raggruppamenti di queste, possono essere associati in partenariato altri organismi, pubblici o privati, interessati al miglioramento della sicurezza stradale, che partecipano direttamente alla definizione e attuazione del «Progetto pilota» e contribuiscono a sostenerne gli oneri.

Art. 5.

*Presentazione delle domande, selezione dei progetti, finanziamenti*

1. Il cofinanziamento sarà assegnato alle proposte di «Progetto pilota» che risulteranno più coerenti con gli obiettivi e i contenuti indicati nei precedenti articoli 2 e 3 e sulla base della graduatoria di cui al successivo art. 7.

2. Per concorrere all'assegnazione del cofinanziamento, l'amministrazione, o il raggruppamento di amministrazioni, proponente presenta domanda al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base dello schema riportato nel comma 3 del successivo art. 8 e corredata, pena esclusione, da:

*a)* scheda descrittiva del «Progetto pilota» (che illustra le problematiche di riferimento, gli obiettivi, gli interventi previsti, gli oneri complessivi del «Progetto pilota», il finanziamento richiesto e i risultati attesi) compilata come indicato nella sezione «A» della «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del presente bando;

*b)* progetto preliminare relativo alle azioni da realizzare, indicando gli obiettivi, gli oneri da sostenere, le risorse professionali, le strutture tecniche e la strumentazione che sarà impegnata alla realizzazione del progetto, compilato come indicato nella sezione «B» nella «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del presente bando;

*c)* analisi generale dell'incidentalità (stato ed evoluzione dell'incidentalità, individuazione delle principali problematiche, determinazione dei fattori di rischio prevalenti, definizione dei possibili obiettivi di breve e lungo periodo) compilata come indicato nella sezione «C» della «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del presente bando;

*d)* nomina del responsabile unico del «Progetto pilota» (se il proponente è costituito da più amministrazioni la nomina dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti proponenti);

*e)* il proponente si impegna a esaurire i tempi della progettazione esecutiva di tutti gli interventi compresi nel «Progetto pilota» entro tre mesi dalla data di stipula della convenzione e a completare le azioni previste dal «Progetto pilota» in tempi non superiori a quindici mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo o dei progetti esecutivi.

3. Le domande, corredate dai suddetti allegati e firmate dal sindaco o dal presidente della provincia, secondo le modalità indicate al successivo comma 3 dell'art. 8, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, in busta chiusa, con la dicitura: «Bando per la realizzazione di interventi sperimentali multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale denominati progetti pilota», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, a pena di esclusione.

4. La commissione di valutazione, di cui al successivo art. 7, entro i successivi trenta giorni, valuta la proposta sulla base dei criteri, parametri e procedure di valutazione, secondo quanto indicato nello stesso art. 7.

5. Il Ministro dei lavoro pubblici, in relazione agli obiettivi di miglioramento della sicurezza stradale di cui alla legge n. 144/1999, specificati negli «Indirizzi generali e linee guida di attuazione», opera la scelta definitiva delle proposte di «Progetto pilota» da ammettere a cofinanziamento.

6. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici comunica alle amministrazioni interessate l'ammissione al cofinanziamento e procede alla stipula

delle relative convenzioni, sulla base di una convezione tipo riportata nella sezione «E» della «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del presente bando.

7. Al ricevimento e approvazione del programma operativo delle attività da realizzare nell'ambito del «Progetto pilota», elaborato dal soggetto proponente, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale eroga la prima quota di cofinanziamento, pari al 10% dell'importo complessivo riconosciuto.

8. Le ulteriori quote di finanziamento saranno erogate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e in misura pari agli oneri sostenuti, secondo modalità che saranno definite nella convenzione di cui al precedente comma 6.

Art. 6.

*Entità dei finanziamenti*

1. L'entità massima del cofinanziamento sarà determinata in relazione al costo complessivo del «Progetto pilota», compresa la progettazione esecutiva, e secondo i criteri indicati ai successivi commi.

2. Al fine della determinazione dell'entità massima del cofinanziamento ammesso viene adottato un criterio di proporzionalità tra la soglia massima di cofinanziamento e l'entità del danno sociale determinato dal numero di morti e feriti per incidenti stradali nel territorio di competenza del soggetto proponente. Sulla base di tale criterio vengono definite tre classi di entità del danno sociale: massima, elevata, media, secondo quanto indicato in dettaglio nella sezione «F» della «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del presente bando. Nel caso di raggruppamenti di più amministrazioni locali, ai fini della determinazione dell'indice di danno sociale, si fa riferimento al territorio con indice più elevato, al quale dovranno fare prevalente riferimento le misure previste nel «Progetto pilota».

3. In relazione alle tre classi sopra indicate si determinano i seguenti massimali di cofinanziamento: lire 1.500 milioni per province e comuni che rientrano nella classe di massimo danno sociale; lire 1.000 milioni per province e comuni che rientrano nella classe di elevato danno sociale; lire 750 milioni per tutte le altre province e per tutti gli altri comuni.

4. In relazione al fatto che le amministrazioni che dispongono di minori risorse finanziarie e professionali risultano comprese, in misura nettamente prevalente, nella classe di danno sociale media e in minor misura (e con un più elevato livello di risorse) nella classe di danno sociale elevato e al fine di offrire un maggiore sostegno alle amministrazioni che dispongono di minori risorse, si determinano le seguenti quote massime di cofinanziamento: 50% dei costi complessivi del «Progetto pilota», per province e comuni che rientrano nella classe di massimo danno sociale; 60% per province e comuni che rientrano nella classe di elevato danno sociale; 70% per tutte le altre province e tutti gli altri comuni.

5. Rientrano nella classe di massima entità del danno sociale, determinato dagli incidenti stradali, le province di Milano, Roma, Torino e Brescia e i comuni di Roma e Milano.

Rientrano nella classe di elevata entità del danno sociale le province di Treviso, Vicenza, Venezia, Verona, Padova, Firenze, Bologna, Cuneo, Modena, Ravenna, Bergamo, Udine, Latina, Bari e i comuni di Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Palermo, Genova, Catania.

Rientrano nella classe di media entità tutte le altre province e gli altri comuni.

6. Gli importi derivanti da eventuali economie o da ulteriori disponibilità finanziarie utilizzabili per le finalità proprie dei «Progetti pilota», che si venissero a determinare successivamente, confluiranno in un fondo di finanziamento dei «Progetti pilota» e saranno assegnati ai «Progetti pilota» non finanziati in ordine di graduatoria di cui al successivo art. 7, fino ad esaurimento del fondo.

7. Il proponente, al fine di ottenere un più elevato punteggio, secondo quanto indicato nel punto 4 della sezione «G» della «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del presente bando, può richiedere una quota di cofinanziamento inferiore rispetto ai massimali determinati come indicato nel precedenti commi 3, 4 e 5. Allo stesso fine il proponente può definire un «Progetto pilota» di costo complessivo tale da determinare una incidenza della quota massima di cofinanziamento di cui al precedente comma 3, inferiore a quella massima consentita ai sensi del precedente comma 4.

Art. 7.

*Criteri di selezione*

1. Ai fini dell'individuazione dei «Progetti pilota» da ammettere al cofinanziamento viene elaborata una graduatoria delle proposte di «Progetto pilota» in base ad un sistema di punteggi che riguardano le caratteristiche tecniche del progetto, le caratteristiche dell'ambito di applicazione di questo, la distribuzione dei «Progetti pilota» per area geografica e per tipologia del proponente, la quota di cofinanziamento richiesto rispetto al costo complessivo del «Progetto pilota», secondo quanto indicato in dettaglio nella sezione «G» della «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del presente bando.

2. La graduatoria di cui al precedente comma resta valida anche per l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie che si venissero a rendere disponibili e fossero utilizzabili per le finalità proprie dei «Progetti pilota», fino ad emanazione di nuovo bando relativo ai «Progetti pilota».

3. Non vengono ammessi al cofinanziamento le proposte di «Progetto pilota» che non raggiungono il punteggio minimo di 40 punti.

4. Ai fini della individuazione dei «Progetti pilota» da ammettere a cofinanziamento viene costituita, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, la commissione di valutazione dei «Progetti pilota».

5. L'Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici esamina i progetti e compie tutti gli atti istruttori ai fini della valutazione, ivi compresa l'attribuzione dei punteggi specifici di cui ai punti 1, 2 e 4 della sezione «F» della «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del presente bando, e trasmette tale documentazione alla commissione di valutazione.

6. La commissione di valutazione esamina i «Progetti pilota», attribuisce i punteggi di cui al punto 3 della sezione «G» della «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del presente bando e trasmette gli atti al Ministro.

7. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, approva la graduatoria e i corrispondenti cofinanziamenti potenziali, definisce l'elenco dei «Progetti pilota» ammessi al cofinanziamento, stabilisce la assegnazione dei fondi di cui al comma 6 del precedente art. 6.

Art. 8.

*Procedure*

1. La «Documentazione tecnica» e il documento «Progetti pilota: riferimenti di base», che fornisce indicazioni e chiarimenti tecnici sui «Progetti pilota» e sulla partecipazione al presente bando, sono disponibili presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e sono anche consultabili e acquisibili tramite Internet, al sito: «http://www.llpp.it/NuovoSito/sicurezza stradale/pagina_elenco_bandi.html».

2. Il responsabile del procedimento per l'attuazione del presente bando è l'ing. Corrado Loschiavo. Ogni chiarimento e ulteriori indicazioni relative al presente bando possono essere richiesti tramite fax al numero 06/44122105 o tramite e-mail all'indirizzo: «daniela.delfrate@mail.llpp.it».

3. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo uno dei seguenti schemi, a seconda che il soggetto proponente sia costituito da un'unica amministrazione locale o da più amministrazioni locali associate.

*A)* Nel caso di singola amministrazione:

Il comune/provincia di ..............................................................

[ed eventualmente]:

in partenariato con: ..........................................................................

[indicare l'organismo o gli organismi che hanno stabilito una forma di partenariato con il proponente] dichiara di aver preso visione della «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del «Bando per la realizzazione di interventi sperimentali multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale, denominati Progetti pilota», ivi compreso lo schema di convenzione di cui alla sezione «E» della suddetta «Documentazione tecnica», e avanza domanda di cofinanziamento presentando a tale fine la proposta di «Progetto pilota» denominato «... [indicare la denominazione del «Progetto pilota»] ... il cui ambito di applicazione è ...................................................................................

Il proponente dichiara che il costo complessivo da sostenersi per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del «Progetto pilota» è pari a L. ......... e richiede il cofinanziamento in misura di L. .........

Ai fini della partecipazione al bando si allegano i seguenti elaborati, che sono stati compilati secondo le indicazioni contenute nel bando e nella «Documentazione tecnica» e sono stati esaminati ed approvati da .................... [indicare il soggetto, ad esempio: sindaco, presidente di provincia, assessore, giunta, ecc.]:

*a)* scheda descrittiva del «Progetto pilota»;

*b)* progetto preliminare;

*c)* analisi generale dell'incidentalità;

*d)* impegno della giunta a finanziare il «Progetto pilota» per la quota di costi non coperta dal cofinanziamento del Ministero dei lavori pubblici.

Il proponente nomina responsabile di procedimento e coordinatore tecnico del «Progetto pilota» ................ [nome e funzioni e recapito della persona incaricata].

Data .......................... Firma ..........................

[Firma del sindaco o del presidente della provincia, in caso di partenariato saranno apposte anche le firme dei soggetti di partenariato]

*B)* Nel caso di più amministrazioni:

Il raggruppamento costituito da:

comune di ........................................................................... ;

provincia di ......................................................................... ;

regione ................................................................................ ;

ecc. ...................................................................................... ;

[ed eventualmente]:

in partenariato con: ........................................................................ ;

[indicare l'organismo o gli organismi che hanno stabilito una forma di partenariato con il proponente] dichiara di aver preso visione della «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del «Bando per la realizzazione di interventi sperimentali multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale, denominati «Progetti pilota», ivi compreso lo schema di convenzione di cui alla sezione «E» della suddetta «Documentazione tecnica», e avanza domanda di cofinanziamento presentando a tale fine la proposta di «Progetto pilota» denominato «... [indicare la denominazione del «Progetto pilota»] ...» il cui ambito di applicazione è ..................................................................................

Il proponente dichiara che il costo complessivo da sostenersi per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del «Progetto pilota» è pari a L. ......... e richiede il cofinanziamento in misura di L. .........

Ai fini della partecipazione al bando si allegano i seguenti elaborati, che sono stati compilati secondo le indicazioni contenute nel bando e nella «Documentazione tecnica e sono stati esaminati ed approvati .................................. [indicare i soggetti, ad esempio: sindaco, presidente di provincia, assessore, giunta, ecc.]:

*a)* scheda descrittiva del «Progetto pilota»;

*b)* progetto preliminare;

*c)* analisi generale dell'incidentalità;

*d)* impegni delle giunte a finanziare il «Progetto pilota» per la quota di costi non coperta dal cofinanziamento del Ministero dei lavori pubblici.

Il proponente indica quale amministrazione di riferimento per ogni comunicazione inerente il progetto pilota il comune/la provincia ........... e nomina responsabile di procedimento e coordinatore tecnico del «Progetto pilota» ................................ [indicare nome e funzioni e recapito della persona incaricata].

Data .......................... Firma ..........................

[Firma del sindaco o del presidente della provincia, in caso di partenariato saranno apposte anche le firme dei soggetti di partenariato]

**01A0506**

# MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 ottobre 2000.

**Approvazione del piano territoriale paesistico dell'ambito di Caserta e San Nicola La Strada.**

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni e le attività culturali la redazione e l'approvazione dei Piani di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei Piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere ed approvare i suddetti Piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del Piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei Piani paesistici o dei Piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del Piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico di Caserta - S. Nicola La Strada;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che, all'art. 6 richiede il concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il precedente decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 23 gennaio 1996, con il quale era stato approvato il Piano territoriale paesistico di Caserta - S. Nicola la Strada;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione, con sentenza depositata il 12 ottobre 1998, ha annullato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 gennaio 1996;

Visto che dalla relazione al Piano si evince che sono state convocate quattro riunioni congiunte tra Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti interessati, precisamente nei giorni 12 maggio 1999, 26 maggio 1999, 2 giugno 1999, 23 giugno 1999, e che di esse è stato redatto il verbale allegato alla citata relazione;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei Piani di cui all'art. 149 del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali che si è espresso favorevolmente nella seduta del 14 dicembre 1999;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Decreta:

È approvato il Piano territoriale paesistico dell'ambito di Caserta e San Nicola La Strada in provincia di Caserta.

Il Piano è composto di numero una tavola di zonizzazione in scala 1:10.000; di una relazione di Piano e di un fascicolo di norme di attuazione.

La tavola con la zonizzazione e le norme di attuazione relative al Piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali - Roma; altra copia è depositata presso la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Caserta e Benevento.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2000

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*
MELANDRI

*Il Ministro dell'ambiente*
BORDON

*Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2000*
*Registro n. 2 Beni culturali ed ambientali, foglio n. 167*

**01A0587**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2000.

**Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela vino Morellino di Scansano D.O.C.», in Scansano.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti posizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 14 maggio 1999 dal Consorzio tutela vino Morellino di Scansano D.O.C., con sede in Scansano (Grosseto), via G. Marconi n. 23, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 1° febbraio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vino Morellino di Scansano D.O.C., con sede in Scansano (Grosseto), via G. Marconi n. 23, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 1° febbraio 2000.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vino Morellino di Scansano D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vino Morellino di Scansano D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2000

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**01A0237**

---

DECRETO 4 gennaio 2001.

**Procedure e modalità per l'impiego delle risorse finanziarie - anno 2000, destinate alla ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la «razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;

Visto in particolare l'art. 4 della suddetta legge n. 499/1999 che per ciascuno degli esercizi 1999-2002 autorizza la spesa di lire 250 miliardi da destinare ad attività nel settore agricolo, fra cui anche la ricerca e sperimentazione in campo agricolo;

Viste le linee per il documento di programmazione agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale per gli anni 2001-2003, ai sensi dell'art. 2, legge 23 dicembre 1999, n. 499;

Visto il decreto ministeriale n. 50931 del 12 luglio 2000, che attribuisce la somma di 67 miliardi alle attività di ricerca e sperimentazione in campo agricolo e indica le priorità e le azioni ammesse al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale n. 51975 del 14 novembre 2000 di modifica del decreto ministeriale n. 50931 del 12 luglio 2000;

Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 0061546 dell'11 ottobre 2000 con il quale sono state ripartite le risorse finanziarie nei capitoli di competenza del Ministero delle politiche agricole forestali ed in particolare nel capitolo 7303 per un importo di L. 49.000.000.000 a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, delle università, ecc., per la realizzazione dei progetti finalizzati nel settore agricolo;

Visto il decreto n. 43701 del 24 novembre 2000 che definisce i criteri e le procedure per la gestione della ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano;

Visto il PNR-SASSO (programma nazionale di ricerca sul sistema agricolo per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione), trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) con nota n. 42949 del 15 settembre 2000, che definisce le priorità di ricerca nel settore agricolo, forestale e della pesca, rispondendo alle indicazioni di metodo e di contenuto scaturite dai gruppi di lavoro Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF), regioni e istituti ed enti di ricerca, ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998;

Considerato che per consentire il proseguimento dei progetti finalizzati già approvati e tuttora in corso è necessario un fabbisogno finanziario di L. 19.100.000.000 circa (L. 13.900.000.000 con i fondi 2000 e per il restante importo sui residui dell'anno 1999), salva la verifica della compatibilità dei progetti e delle singole ricerche con le linee del documento di programmazione agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, nonché con le priorità e gli obiettivi definiti con il citato decreto n. 50931 del 12 luglio 2000;

Considerato che per la realizzazione di progetti finalizzati di ricerca connessi con attività istituzionali, ivi comprese quelle previste dai piani di settore (oleicolo, ovino-caprino, ortofrutticolo, floricolo), da parte degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), anche in collaborazione con altre istituzioni di ricerca, attraverso la procedura dell'affidamento diretto, è necessario un fabbisogno finanziario pari a L. 5.100.000.000 (fondi 2000);

Ritenuto di dover definire il quadro dei temi di ricerca di interesse strategico da finanziare con i fondi relativi all'anno 2000, per un importo complessivo di L. 30.000.000.000 (€ 15.493.706,973) indicando a fianco di ciascuno di essi la spesa complessiva massima prevista;

Decreta:

Art. 1.

Le priorità scientifiche per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nel sistema agricolo, con riferimento ai fondi per l'esercizio 2000, riguardano le

seguenti tematiche, per relativi importi di intervento correlati alle disponibilità complessive indicate in premessa pari a L. 30.000.000.000 (€ 15.493.706,973):

1) tecnologie innovative per il settore agricolo e forestale (L. 13.500.000.000 = € 6.972.168,138):

tecniche basate sull'uso di marcatori molecolari;

piante e microrganismi per la riduzione dell'impatto ambientale con esclusione di sperimentazione di OGM in campo aperto;

tecnologie innovative per la trasformazione delle risorse agroalimentari (con riduzione dell'impatto ambientale e/o miglioramento della qualità delle produzioni);

sviluppo e trasferimento al sistema agroforestale ed agroalimentare di biotecnologie che non comportino l'impiego di organismi geneticamente modificati;

sistemi e metodi analitici innovativi per la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari;

impatto dei trattamenti tecnologici sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari;

metodi analitici e modelli per l'analisi del rischio e per la tutela della biosicurezza e della sicurezza alimentare; interazione tra alimentazione e salute umana;

2) tutela e difesa dell'ecosistema agroforestale (L. 7.500.000.000 = € 3.873.426,743):

conservazione e valorizzazione della risorsa suolo;

messa a punto di strumenti e modelli innovativi per l'attuazione di interventi di gestione agricola, agroambientale e forestale;

tecniche innovative sostenibili di produzione e trasformazione delle colture energetiche e non food;

tecniche di recupero sostenibile delle biomasse e sostanze organiche di scarto;

3) qualificazione delle produzioni animali (L. 7.500.000.000 = € 3.873.426,743):

benessere degli animali e qualità delle produzioni;

tecniche innovative nella riproduzione e nella selezione delle specie di interesse zootecnico, anche di popolazioni di carattere locale in vista del miglioramento qualitativo dei prodotti agroalimentari;

prevenzione delle contaminazioni nelle produzioni agroalimentari e nei processi di trasformazione degli alimenti di origine animale;

4) ricerche economiche, statistiche e giuridiche in materia agroalimentare ed agroforestale (L. 1.500.000.000 = € 774.685,349).

Art. 2.

Le modalità di impiego dell'importo di L. 30.000.000.000 (€ 15.493.706,973) destinate alla ricerca in agricoltura, per l'anno 2000, sono così definite:

1) Con riferimento ai settori e ai relativi temi suindicati possono presentare progetti gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria afferenti al Consiglio nazionale della ricerca sul sistema agricolo di cui al decreto legge n. 454/1999, anche unitamente ad università, altri enti pubblici di ricerca, enti di ricerca privati e imprese, nonché le università, gli altri enti pubblici di ricerca, gli enti di ricerca privati che in ogni caso devono coinvolgere come unità operative i predetti istituti di ricerca e sperimentazione agraria, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

2) i progetti dovranno essere redatti in coerenza con le priorità scientifiche individuate nell'ambito dei singoli temi di ricerca indicati all'art. 1;

3) il documento di proposta del progetto, da presentarsi in duplice copia al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale politiche agricole e agroindustriali nazionali - ufficio ricerca e sperimentazione, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, e in formato elettronico, compatibile con pacchetto Office, all'indirizzo: ricerca@politicheagricole.it indicando sulla busta e nel soggetto della posta elettronica «Bando MiPAF Risorse 2000». Esso dovrà essere predisposto sulla base dei modelli allegati (modello *A*, *B* e *C*) e dovrà contenere:

*a)* una descrizione del progetto indicando gli obiettivi del gruppo proponente, la programmazione temporale delle attività previste, le modalità di verifica e controllo delle attività (modello *A*). Tale descrizione dovrà essere sintetica ed esauriente sugli aspetti più rilevanti per permettere l'espressione di un giudizio fondato su elementi chiaramente espressi e verificabili. La proposta di progetto deve soddisfare le esigenze di ciascuna fase prevista:

gli obiettivi devono corrispondere a rilevanti esigenze di ricerca del settore considerato;

i lavori proposti devono consentire di raggiungere gli obiettivi dichiarati;

le risorse necessarie devono essere congrue al lavoro da svolgere;

i metodi di coordinamento delle varie componenti, di verifica dell'andamento dei lavori, di monitoraggio delle risorse utilizzate, di individuazione delle azioni correttive devono essere efficaci e convincenti;

le modalità più appropriate per consentire ai potenziali fruitori piena accessibilità ai risultati ottenuti debbono essere chiaramente previste ed espresse nella proposta di progetto ed assumono un'importanza rilevante nella valutazione delle proposte;

*b)* una previsione di spesa articolata per le diverse voci (personale, attrezzature ecc.) (modello *B*);

*c)* dettaglio delle attività e della previsione di spesa delle singole unità operative partecipanti (modello *C*);

4) il finanziamento sarà erogato in forma di contributo al 99% per gli enti pubblici di ricerca, università ed enti con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, e al 60% per gli enti privati di ricerca secondo le modalità di seguito specificate: una prima erogazione pari al 50% del totale delle risorse necessarie allo svolgimento dell'intero programma, la parte rimanente al saldo o in più soluzioni. Il finanziamento dovrà rispettare i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato;

5) sono ammissibili al finanziamento i progetti che:

*a)* risultino coerenti con i criteri di cui ai punti 2 e 3;

*b)* prevedano un importo non inferiore per il triennio a L. 1.500.000.000 (€ 774.685,349) per le tematiche 1, 2 e 3; a L. 300.000.000 (€ 154.937,070) per la tematica 4;

*c)* siano corredati dei dati e delle informazioni previste nei moduli allegati di cui al punto 3 (modello *A, B* e *C*);

*d)* prevedano un'adeguata integrazione delle competenze scientifiche disponibili nel settore per valorizzare e concentrare le risorse su interventi e/o obiettivi significativi perseguibili attraverso la realizzazione di forme associative, e che siano di durata massima di tre anni;

6) saranno prioritariamente considerati i progetti che, a parità di altri elementi, presentino una significativa integrazione tra la componente pubblica e quella privata;

7) la direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio ricerca e sperimentazione - cura l'istruttoria delle proposte per l'approvazione dei progetti anche sulla base delle valutazioni del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e la sperimentazione agricola, istituito con decreto del Ministro n. 43561 del 14 novembre 2000 e di appositi gruppi di esperti nei settori scientifici di riferimento.

In particolare, l'istruttoria è volta ad accertare:

*a)* l'ammissibilità del progetto secondo quanto stabilito al punto 5 ed in coerenza con le linee guida del documento di programmazione agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale e gli obiettivi di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000, dinanzi citato;

*b)* la qualità scientifica della ricerca in relazione agli obiettivi del presente bando e il livello di innovazione acquisibile con la realizzazione del progetto;

*c)* l'adeguatezza dell'approccio metodologico e il grado di interdisciplinarietà;

*d)* il livello di trasferibilità dei risultati nei confronti dei servizi di sviluppo agricolo, degli altri servizi tecnici pubblici e delle imprese;

*e)* la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario anche in riferimento alle risorse umane e strumentali disponibili;

*f)* l'apporto che la realizzazione del progetto determina per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione, con particolare riferimento alla sicurezza ambientale e alimentare.

Sulla base dei risultati dell'istruttoria il Ministero delle politiche agricole e forestali, con propri decreti, approva i progetti selezionati e stabilisce l'entità del contributo nonché le modalità e le procedure per l'erogazione dei finanziamenti;

8) L'erogazione dei finanziamenti sarà correlata alle verifiche tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili inerenti la concreta attuazione del progetto per stati di avanzamento ed in relazione agli obiettivi intermedi e finali predefiniti.

Al termine del progetto si provvederà alla valutazione finale anche per l'accertamento dei risultati conseguiti sotto il profilo tecnico-scientifico e socio-economico. Le verifiche sono effettuate con onere a carico delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun progetto di ricerca. L'erogazione del saldo è subordinata alla approvazione del rapporto finale previo parere del Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e la sperimentazione agricola e dai gruppi di esperti nei settori scientifici di riferimento.

Le relazioni degli stati di avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali saranno pubblicate sul sito internet del MiPAF;

9) i soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali — Ufficio ricerca e sperimentazione — per la relativa approvazione, ogni modifica che dovesse intervenire nella realizzazione del progetto.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione, comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2001

*Il direttore generale:* AMBROSIO

ALLEGATI

# SCHEDA DI PROGETTO *(MOD. A)*

| **1. Tematica** | |
|---|---|

| **2. Titolo** | |
|---|---|

| **3. Acronimo** | |
|---|---|

| **4. Tipo di progetto** | | **Ricerca** | | **Sviluppo** | | **Dimostrativo** | | **Misto** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **5. Durata (mesi)** | | | |
|---|---|---|---|

| **6. Finanziamento complessivo richiesto** | |
|---|---|

| **7. Coordinatore** | Nome e COGNOME | |
|---|---|---|
| | Istituzione di appartenenza | |

| **8. Curriculum del coordinatore e pubblicazioni negli ultimi 5 anni** | |
|---|---|

| **9. Parole chiave** | |
|---|---|

| **10. Descrizione del progetto** |
|---|
| 10.1 Sintesi del progetto (max 2 pagine) |
| 10.2 Inquadramento del progetto negli obiettivi della programmazione (max 1 pagine) |
| 10.3 Stato dell'arte generale sull'argomento del progetto ( max 2 pagine) |
| 10.4 Obiettivi generali e specifici (intermedi e finali) (max 3 pagine) |
| 10.5 Piano di attività (programmazione temporale delle attività previste) (max 10 pagine) |
| 10.5.1 *Articolazione temporale del progetto* |
| 10.5.2 *Descrizione delle competenze necessarie alla realizzazione del progetto* |
| 10.5.3 *Elenco delle unità operative partecipanti* |
| 10.5.4 *Descrizione dei ruoli e delle modalità di interazione delle U.O. partecipanti (diagramma)* |
| 10.5.5 *Descrizione delle modalità monitoraggio interno dei progetti e verificabilità dei risultati* |

| **11. Ricadute e benefici** (max 2 pagine) |
|---|
| 11.1 Benefici scientifici |
| 11.2 Benefici economici |
| 11.3 Impatto sociale |
| 11.4 Impatto ambientale |

| **12. Piano di sfruttamento dei risultati** (max 2 pagine) |
|---|
| 12.1 Pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative |
| 12.2 Convegni |
| 12.3 Materiali didattici e Corsi di formazione |
| 12.4 Brevetti |

| **13. Eventuali altre fonti di finanziamento** |
|---|

## 14. Scheda finanziaria del coordinatore

| **Categoria di costo** | **Totale** | **% sul progetto** | **Finanziamento Richiesto** |
|---|---|---|---|
| Sopralluoghi alle UU.OO. | .000 | .% | .000 |
| Partecipazioni a riunioni, convegni e congressi anche all'estero, visite di studio, ecc | .000 | .% | .000 |
| Gestione amministrativa e di segreteria[1] | .000 | .% | .000 |
| Spese per organizzazione convegni seminari, giornate di studio, ecc. | .000 | .% | .000 |
| Consulenze per la verifica interna (ricercatori italiani e stranieri) | .000 | .% | .000 |
| **TOTALE**[2] | | | |

[1] Direttamente imputabili al progetto
[2] Le spese di coordinamento non possono essere superiori al 10% del totale richiesto per il progetto

## SCHEDA FINANZIARIA *(MOD. B)*

### Riassuntiva[3] Per l'Intero Progetto

**Impegno del Personale**

| **Categoria** | | **Anno** | | | **Totale** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | |
| **Tempo Indeterminato** | Ricercatori | | | | |
| | Tecnici | | | | |
| | Ausiliario[4] | | | | |
| **Tempo determinato** | Ricercatori | | | | |
| | Tecnici | | | | |
| | Ausiliario[4] | | | | |
| **Consulenze ed incarichi professionali** | | | | | |
| | **Totale** | | | | |

**Costi**

| **Categoria di costo** | **Totale** | **% sul progetto** | **Finanziamento richiesto** |
|---|---|---|---|
| Personale fisso | .000 | .% | .000 |
| Personale temporaneo | .000 | .% | .000 |
| Collaborazioni ed incarichi professionali | .000 | .% | .000 |
| Attrezzature | .000 | .% | .000 |
| Materiali di consumo | .000 | .% | .000 |
| Servizi | .000 | .% | .000 |
| Missioni nazionali | .000 | .% | .000 |
| Missioni estere | .000 | .% | .000 |
| Altri costi[5] | .000 | .% | .000 |
| Coordinamento | .000 | .% | .000 |
| **TOTALE** | | | |

[3] I dati derivano dalla somma delle singole schede di ricerca relative ad ogni U.O. e del coordinamento

[4] Impiegati amministrativi, impiegati agricoli, operai (specificare)

[5] Elencare

# SCHEDA DI UNITÀ OPERATIVA *(MOD. C)*

| **1.Istituzione** | |
|---|---|

| **2. Ente di appartenenza** | MIPAF | | MURST | | CNR | | ENEA | | ALTRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **3. Indirizzo postale** | |
|---|---|

| **4. Responsabile del progetto e partecipanti** | Nome cognome<br>Telefono, fax, e-mail |
|---|---|

| **5. Finanziamento richiesto dalla U.O.** | |
|---|---|

| **6. Curriculum del responsabile e pubblicazioni negli ultimi 5 anni** | |
|---|---|

**7. Descrizione dell'Unità**[6]

**8. Capacità in relazione al progetto**

**9. Stato dell'arte specifico**

**10. Piano di lavoro e attività**

---

[6] Dal punto 7 al punto 14 max 3 pagine

**11. Articolazione temporale delle attività**

**12. Ostacoli prevedibili e azioni correttive**

**13. Risultati attesi**

**14. Collaborazioni esterne**

## 15. SCHEDA FINANZIARIA DELL'UNITÀ OPERATIVA

***Personale*** *(in giornate sulla base di 210 gg./anno)*

| **Categoria** | | **Anno** | | | **Totale** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | |
| **Tempo Indeterminato** | Ricercatori | | | | |
| | Tecnici | | | | |
| | Ausiliari [7] | | | | |
| **Tempo determinato** | Ricercatori | | | | |
| | Tecnici | | | | |
| | Ausiliari [7] | | | | |
| **Consulenze ed incarichi professionali** | | | | | |
| **Totale** | | | | | |

***Costi***

| **Categoria di costo** | **Totale** | **% sul progetto** | **Finanziamento Richiesto** |
|---|---|---|---|
| Personale fisso | .000 | .% | .000 |
| Personale temporaneo | .000 | .% | .000 |
| Attrezzature | .000 | .% | .000 |
| Materiali di consumo | .000 | .% | .000 |
| Servizi | .000 | .% | .000 |
| Subcontratti | .000 | .% | .000 |
| Missioni nazionali | .000 | .% | .000 |
| Missioni estere | .000 | .% | .000 |
| Altri costi | .000 | .% | .000 |
| **TOTALE** | | | |

[7] Impiegati amministrativi, impiegati agricoli, operai (specificare)

## 16. Attrezzature[8]

| | |
|---|---|
| Attrezzatura | |
| Istituzione acquirente | |
| Motivazione | |
| Vita utile (mesi): | |
| Mesi di uso nel progetto | |
| Percentuale di utilizzazione nel progetto (se in condivisione con altri progetti) | |
| Importo totale (IVA compresa) | |
| Importo addebitato al progetto (IVA compresa) | |

## 17. Missioni nazionali ed estere

| | |
|---|---|
| Persona | |
| Istituzione di appartenenza: | |
| Destinazione | |
| Periodo di svolgimento | |
| Durata | |
| Costo (comprensivo di eventuali quote di iscrizione a convegni) | |
| Motivazione | |

## 18. Altri costi

Indicare tipo, motivazioni e importi di altri costi che non rientrino nelle tipologie sopra citate, nonché l'Istituzione che li sosterrà.

[8] Elencare le attrezzature necessarie (secondo lo schema indicato) delle quali si prevede l'acquisto, le motivazioni della necessità, l'importo, la vita utile, la percentuale di utilizzazione per il progetto.

**01A0459**

DECRETO 9 gennaio 2001.

**Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto nord est qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CEE n. 590/1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della Indicazione geografica protetta «Zampone Modena» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dall'Associazione industriali delle carni - ASSICA, dell'Istituto nord est qualità - INEQ quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che l'Istituto nord est qualità - INEQ risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ» con sede in via Nazionale n. 33/35 - 33030 Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 590/1999.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'Istituto nord est qualità - INEQ del rispetto delle

prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Istituto nord est qualità - INEQ», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Zampone Modena».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto nord est qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta «Zampone Modena», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto nord est qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con il termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Zampone Modena» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto nord est qualità - INEQ» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Zampone Modena» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Zampone Modena».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**01A0399**

DECRETO 9 gennaio 2001.

**Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto nord est qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CEE n. 590/1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della Indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dall'Associazione industriali delle carni - ASSICA, dell'Istituto nord est qualità - INEQ, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che l'Istituto nord est qualità - INEQ, risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ», con sede in via Nazionale n. 33/35 - 33030 Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 590/1999.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'Istituto nord est qualità - INEQ, del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Istituto nord est qualità - INEQ», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono

sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto nord est qualità - INEQ», dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto nord est qualità - INEQ», comunica con immediatezza, e comunque con il termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto nord est qualità - INEQ», immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Cotechino Modena».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**01A0400**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 dicembre 2000.

**Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete nazionale di gasdotti;

Viste le proprie note in data 4 agosto 2000 con le quali è stato trasmesso lo schema di decreto da emanare ai sensi dell'art. 9 sopra citato alla Presidenza del Consiglio - segreteria Conferenza unificata e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per l'acquisizione del previsto parere;

Vista la delibera n. 186 del 12 ottobre 2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, trasmessa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 ottobre 2000, con la quale, nel condividere l'impostazione generale dello schema di decreto e i criteri funzionali di tipo tecnico su cui esso è basato, sono state al contempo formulate alcune osservazioni e proposte di modifica dello schema stesso;

Ritenuto di condividere le proposte di modifica formulate nella delibera sopra citata, salvo l'inclusione nella Rete nazionale dei gasdotti connessi alle centrali termoelettriche oltre la soglia di prelievo di 0,5 miliardi di metri cubi annui, ritenendo che, in prima applica-

zione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000, relativamente alle centrali indicate nella delibera sopra citata, siano sufficienti, per assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza della Rete nazionale in caso di criticità del sistema del gas, le misure che saranno indicate nei codici di Rete di cui all'art. 24, comma 5, del decreto sopra citato e le misure di cui all'art. 28 del decreto stesso;

Visto l'art. 37 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Sentita la Conferenza unificata, la quale, nella riunione del 21 dicembre 2000 ha espresso parere positivo sullo schema di decreto;

Visto il programma quadro per la metanizzazione della Sardegna e lo studio di prefattibilità del progetto di metanizzazione della stessa regione predisposto a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che potrà essere adeguatamente considerato in sede di aggiornamento del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l'ambito della Rete nazionale di gasdotti.

Art. 2.

*Definizione della rete nazionale di gasdotti*

1. Alla data di emanazione del presente decreto e per effetto della sua applicazione alle infrastrutture di rete esistenti, la Rete nazionale di gasdotti è così costituita:

*a)* gasdotti ricadenti in mare; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1a;

*b)* gasdotti di importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cui al punto *a)*, e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1*b*;

*c)* gasdotti collegati agli stoccaggi; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1*c*;

*d)* gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1*d*;

*e)* gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1*e*;

*f)* reti o parti di reti di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* che risultano attualmente in costruzione o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1*f*.

2. Fanno altresì parte della rete nazionale di gasdotti i servizi ad essa accessori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *bb),* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei quali sono esemplificativamente compresi le apparecchiature, le strumentazioni e gli impianti necessari per il funzionamento, il controllo e la gestione della Rete e le relative centrali di compressione.

3. Le competenze relative alla rete nazionale dei gasdotti sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatte salve, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le prerogative statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

*Aggiornamento dell'ambito della Rete nazionale di gasdotti*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'aggiornamento della Rete nazionale di gasdotti, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le regioni e le province autonome interessate.

2. Allo scopo di rendere noto l'aggiornamento dell'ambito della Rete nazionale di gasdotti, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, in funzione delle modifiche intervenute nell'anno precedente, comprese le dismissioni di reti o parti di reti, all'aggiornamento degli allegati al presente decreto, e ne dà comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle regioni interessate e ai soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sulla Rete nazionale di trasporto.

Art. 4.

*Pubblicazione*

1. Il presente decreto ed i relativi aggiornamenti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma, 22 dicembre 2000

*Il Ministro:* LETTA

ALLEGATO 1

## RETE NAZIONALE DI GASDOTTI

| Descrizione | Tipologia metanodotto | Società | Diametro (mm) | Lunghezza (km) | Campo di pressione (specie) | Anno di entrata in esercizio | *Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attraversamento stretto di Messina 1ª linea | a | Snam | 500 | 15,6 | 1ª | 1980 | |
| Attraversamento stretto di Messina 2ª e 3ª linea | a | Snam | 500 | 31,1 | 1ª | 1980 | |
| Attraversamento stretto di Messina 4ª e 5ª linea tratto a terra | a | Snam | 650 | 3,2 | 1ª | 1994 | |
| Attraversamento stretto di Messina 4ª e 5ª | a | Snam | 650 | 58,8 | 1ª | 1994/1993 | |
| Attraversamento stretto di Messina predisposizione 6ª linea (terra + m) | a | Snam | 650 | 3,1 | 1ª | 1994/1993 | |
| Attraversamento canale di Sicilia fino a limite mare territoriale 3 linee | a | Tmpc | 500 | 79,5 | 1ª | 1983 | |
| Attraversamento canale di Sicilia fino a limite mare territoriale 2 linee | a | Tmpc | 650 | 53,0 | 1ª | 1994 | |
| TOTALE *a)* . . . | | | | 244 | | | |
| Mazara del Vallo - Gagliano | b | Snam | 1200 | 224,0 | 1ª | 1981/1980 | |
| Mazara del Vallo - Sciacca | b | Snam | 1200 | 49,8 | 1ª | 1992 | |
| Sciacca - Canicatti | b | Snam | 1200 | 82,0 | 1ª | 1992 | |
| Canicattì - Enna | b | Snam | 1200 | 59,8 | 1ª | 1995 | |
| Enna - Bronte | b | Snam | 1200 | 65,3 | 1ª | 1994 | |
| Bronte - Montalbano | b | Snam | 1200 | 28,3 | 1ª | 1993 | |
| Montalbano - Messina | b | Snam | 1200 | 76,9 | 1ª | 1996 | |
| Gagliano - Messina | b | Snam | 1200 | 129,4 | 1ª | 1980 | |
| Reggio Calabria - S. Eeufemia | b | Snam | 1200 | 96,1 | 1ª | 1980 | |
| Palmi - Maida | b | Snam | 1200 | 76,7 | 1ª | 1993 | |
| S. Eufemia - Castrovillari | b | Snam | 1200 | 101,0 | 1ª | 1981 | |
| Maida - Martirano | b | Snam | 1200 | 34,0 | 1ª | 1993 | |
| Martirano - Tarsia | b | Snam | 1200 | 69,2 | 1ª | 1995/1994 | |
| Tarsia - Lauria | b | Snam | 1200 | 69,3 | 1ª | 1994 | |
| Castrovillari - Melizzano | b | Snam | 1200 | 284,5 | 1ª | 1982/1981 | |
| Lauria - Montesano | b | Snam | 1200 | 37,6 | 1ª | 1995 | |
| Montesano - Buccino | b | Snam | 1200 | 57,1 | 1ª | 1993 | |
| Buccino - Colliano | b | Snam | 1200 | 17,2 | 1ª | 1997/1996 | |
| Colliano - Contrada | b | Snam | 1200 | 61,0 | 1ª | 1997/1996 | |
| Contrada - Melizzano | b | Snam | 1200 | 59,1 | 1ª | 1997 | |
| Melizzano - Maenza | b | Snam | 1200 | 132,1 | 1ª | 1983/1982 | |
| Maenza - Gallese | b | Snam | 1200 | 126,3 | 1ª | 1983 | |
| Melizzano - Vastogirardi | b | Snam | 1200 | 89,1 | 1ª | 1997/1993 | |
| Vastogirardi - Oricola | b | Snam | 1200 | 139,6 | 1ª | 1993 | |
| Oricola - Ciciliano | b | Snam | 650 | 17,8 | 1ª | 1993 | |
| Oricola - Gallese | b | Snam | 1200 | 81,6 | 1ª | 1994 | |
| Gallese - Terranuova | b | Snam | 1050 | 168,8 | 1ª | 1964 | |
| Gallese - Celleno | b | Snam | 1200 | 35,0 | 1ª | 1993 | |
| Celleno - Cetona | b | Snam | 1200 | 59,1 | 1ª | 1994 | |
| Cetona - Terranuova | b | Snam | 1200 | 75,4 | 1ª | 1994 | |
| Terranuova - Minerbio | b | Snam | 1050 | 154,8 | 1ª | 1984 | |
| Terranuova - Castelbolognese | b | Snam | 1200 | 110,8 | 1ª | 1996 | |
| Castelbolognese - Minerbio | b | Snam | 1200 | 44,2 | 1ª | 1993 | |
| By-pass al nodo di smistamento di Minerbio | b | Snam | 1200 | 2,0 | 1ª | 1999 | |
| Repubblica S. Marino 1ª presa | b | Snam | 80 | 1,3 | 1ª | 1950 | |
| Repubblica S. Marino 2ª presa | b | Snam | 100 | 4,4 | 1ª | 1950 | |
| Minerbio - Poggio Renatico | b | Snam | 1050 | 18,8 | 1ª | 1988 | |
| Minerbio - Zimella | b | Snam | 850 | 85,6 | 1ª | 1981/1980 | |
| Poggio Renatico - Cortemaggiore | b | Snam | 1050 | 138,9 | 1ª | 1986/1985 | |
| Minerbio - Castelfranco | b | Snam | 1200 | 38,5 | 1ª | 1992 | |
| Castelfranco - Parma | b | Snam | 1200 | 70,8 | 1ª | 1995/1994 | |
| Parma - Cortemaggiore | b | Snam | 1200 | 52,3 | 1ª | 1995 | |
| Tarvisio - Malborghetto | b | Snam | 900 | 23,2 | 1ª | 1975/1973 | |
| Malborghetto - Camisano | b | Snam | 900 | 193,8 | 1ª | 1975/1973 | |
| Camisano - Seronano | b | Snam | 850 | 175,0 | 1ª | 1975/1974 | |
| By-pass di emergenza nodo di Sergnano | b | Snam | 1200 | 2,3 | 1ª | 1999 | |
| Tarvisio - Zimella | b | Snam | 1050 | 265,6 | 1ª | 1991/1987 | |
| Zimella - Poggio Renatico | b | Snam | 1200 | 66,0 | 1ª | 2000 | |
| Pordenone - Oderzo | b | Snam | 1200 | 26,8 | 1ª | 1999 | |
| Oderzo - Strana | b | Snam | 1200 | 33,9 | 1ª | 1999 | |
| Flaibano - Gonars | b | Snam | 650 | 31,1 | 1ª | 1981 | |
| Gonars - Villesse | b | Snam | 650 | 14,5 | 1ª | 1969/1968 | |

| Descrizione | Tipologia metanodotto | Società | Diametro (mm) | Lunghezza (km) | Campo di pressione (specie) | Anno di entrata in esercizio | *Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villesse - Gorizia | b | Snam | 500 | 17,6 | 1ª | 1991 | |
| S. Stefano di Magra - La Spezia | b | Snam | 750 | 18,7 | 1ª | 1969 | |
| Cortemaggiore - S. Stefano di Magra | b | Snam | 750 | 122,0 | 1ª | 1968/1967 | |
| Cortemaggiore - Ripalta 750 | b | Snam | 750 | 42,1 | 1ª | 1981 | |
| Corremaggiore - Ripalta 1200 | b | Snam | 1200 | 45,8 | 1ª | 1996/1995 | |
| Seronano - Ripalta | b | Snam | 850 | 15,0 | 1ª | 1980 | |
| Ripalta - Cervignano | b | Snam | 1200 | 21,5 | 1ª | 1996 | |
| Sergnano - Mortara | b | Snam | 750 | 76,9 | 1ª | 1972/1970 | |
| Cervignano - Rognano | b | Snam | 1200 | 31,8 | 1ª | 1994 | |
| Rognano - Mortara | b | Snam | 1200 | 25,8 | 1ª | 1995 | |
| Passo Gries - Masera | b | Snam | 1200 | 39,9 | 1ª | 1999/1998 | |
| Masera - Mortara | b | Snam | 850 | 123,8 | 1ª | 1974/1972 | |
| Veruno - Golasecca | b | Snam | 600 | 12,3 | 1ª | 1977/1976 | |
| Golasecca - Oltrona | b | Snam | 750 | 24,9 | 1ª | 1979/1976 | |
| Oltrona - Bizzarone | b | Snam | 300 | 9,8 | 1ª | 1988 | |
| TOTALE *b)* . . . | | | | 4.786 | | | |
| Vastogirardi - S. Salvo | c | Snam | 1050 | 58,1 | 1ª | 1992 | |
| Centrale Agip a Centrale Snam Cupello | c | Snam | 900 | 0,5 | 1ª | 1992 | |
| Cellino - Pineto | c | Edison Gas | 500 | 15,0 | 1ª | 1999 | |
| Tresigallo - Poggio Renatico | c | Snam | 850 | 32,4 | 1ª | 1985 | |
| Pieve di Soligo - S. Polo di Piave | c | Snam | 300 | 14,2 | 1ª | 1970 | |
| Collalto | c | Edison Gas | 150 | 8,0 | 1ª | 1983 | |
| Nodo Cortemaggiore con Agip Cortemaggiore | c | Snam | 750 | 4,2 | 1ª | 1992 | |
| Nuova centrale Cortemaggiore con Agip | c | Snam | 500 | 7,7 | 1ª | 1989 | |
| Cervignano - Settala | c | Snam | 850/500 | 21,9 | 1ª | 1991/1980 | |
| Settala - Monza | c | Snam | 900 | 26,9 | 2ª | 1995 | |
| TOTALE *c)* . . . | | | | 189 | | | |
| Montesano - Grumento | d | Snam | 1050 | 12,9 | 1ª | 1994 | |
| Grumento - Bernalda | d | Snam | 1050 | 91,1 | 1ª | 1995/1993 | |
| Bernalda - Palagiano | d | Snam | 500 | 32,1 | 1ª | 1975 | |
| Palagiano - Brindisi | d | Snam | 450 | 77,4 | 1ª | 1985 | |
| Moliterno - Ferrandina | d | Snam | 500 | 82,9 | 1ª | 1985/1984 | |
| Ferrandina - Altamura | d | Snam | 500 | 29,4 | 1ª | 1987 | |
| Candela - Altamura | d | Snam | 600/400 | 110,0 | 1ª | 1991/1967 | |
| Altamura - Sannicandro | d | Snam | 500 | 40,5 | 1ª | 1990 | |
| Sannicandro - Latiano | d | Snam | 500 | 103,1 | 1ª | 1996/1991 | |
| Fiume Celone - Candela | d | Snam | 450 | 24,2 | 1ª | 1967 | |
| Biccari - Fiume Celone | d | Snam | 450 | 11,4 | 1ª | 1971 | |
| Biccari - Benevento | d | Snam | 600 | 52,8 | 1ª | 1968/1965 | |
| Benevento - Melizzano | d | Snam | 500 | 35,0 | 1ª | 1968 | |
| S. Salvo - Biccari | d | Snam | 500 | 83,7 | 1ª | 1968 | |
| Chieti - S. Salvo | d | Snam | 550 | 93,5 | 1ª | 1981 | |
| Pineto - Bussi | d | Edison Gas | 500 | 70,0 | 1ª | 1995 | |
| Bussi - Castel di Ieri | d | Edison Gas | 500 | 24,0 | 1ª | 1999 | |
| Recanati - Chieti | d | Snam | 650 | 144,3 | 1ª | 1970/1960 | |
| Recanati - Foligno | d | Snam | 600 | 99,7 | 1ª | 1971 | |
| Foligno - Terni | d | Snam | 550 | 58,5 | 1ª | 1980/1971 | |
| Terni - Civita Cast. | d | Snam | 550 | 23,9 | 1ª | 1972 | |
| Ravenna - Recanati | d | Snam | 650 | 170,7 | 1ª | 1970/1960 | |
| Rimini - S. Sepolcro | d | Snam | 650 | 74,1 | 1ª | 1971 | |
| Terranuova - Sansepolcro | d | Snam | 600 | 46,3 | 1ª | 1977 | |
| Ravenna - Mestre (Campagna Lupia) | d | Snam | 550 | 107,8 | 1ª | 1969 | |
| Mira - Campagna Lupia | d | Snam | 750 | 13,6 | 1ª | 1992 | |
| Istrana - Mira | d | Snam | 750 | 29,5 | 1ª | 1976 | |
| Istrana - Caldonazzo | d | Snam | 600 | 109,9 | 1ª | 1992/1969 | |
| Mattarello - Caldonazzo | d | Snam | 250 | 16,5 | 1ª | 1984 | |
| Vigasio - Mattarello | d | Snam | 300 | 92,4 | 1ª | 1974/1973 | |
| Cortemaggiore - Alessandria | d | Snam | 900 | 116,7 | 1ª | 1986 | |
| Mortara - Alessandria | d | Snam | 600 | 43,7 | 1ª | 1974/1973 | |
| Mortara - Chivasso | d | Snam | 1050 | 67,5 | 1ª | 1994 | |
| Alessandria - Poirino | d | Snam | 550 | 64,6 | 1ª | 1971 | |
| Poirino - Chivasso (tratto Poirino - Cascina Neirole) | d | Snam | 650 | 31,5 | 1ª | 1987 | |
| TOTALE *d)* . . . | | | | 2.285 | | | |

| Descrizione | Tipologia metanodotto | Società | Diametro (mm) | Lunghezza (km) | Campo di pressione (specie) | Anno di entrata in esercizio | *Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Eufemia - Crotone (centrale Agip) | e | Snam | 650/550 | 97,2 | 1ª | 1975 | |
| Crotone - Rossano | e | Snam | 500 | 90,9 | 1ª | 1976 | |
| Rossano - Tarsia | e | Snam | 500 | 36,9 | 1ª | 1980 | |
| Pozzi Agip Pineto al Ravenna - Chieti | e | Snam | 300/250 | 0,5 | 1ª | 1978 | |
| Centrale Agip Falconara al Ravenna - Chieti | e | Snam | 250 | 6,8 | 1ª | 1979 | |
| Centrale Agip Falconara al raddoppio Ravenna - Chieti | e | Snam | 500 | 6,7 | 1ª | 1986 | |
| Centrale Agip Fano al Ravenna - Chieti | e | Snam | 400 | 8,4 | 1ª | 1985 | |
| Pozzi Agip Rubicone | e | Snam | 400 | 0,9 | 1ª | 1973 | |
| Ravenna terra - Ravenna mare 1º | e | Snam | 500/300 | 16,0 | 1ª | 1957 | |
| Ravenna terra - Ravenna mare 2º | e | Snam | 600 | 15,7 | 1ª | 1968 | |
| Ravenna - Minerbio | e | Snam | 750 | 81,0 | 1ª | 1969 | |
| Ravenna terra - Casalborsetti 1º | e | Snam | 600 | 4,6 | 1ª | 1969 | |
| Ravenna terra - Casalborsetti 2º | e | Snam | 600 | 14,7 | 1ª | 1971 | |
| TOTALE *e)* . . . | | | | 370 | | | |
| Bernalda - Brindisi | f | Snam | 1050 | 97,0 | 1ª | 2000/2001 | in completamento |
| Pontremoli - Parma | f | Snam | 750 | 70,0 | 1ª | 2001/2002 | istrutt. in completamento |
| Masera - Mortara | f | Snam | 1200 | 134,0 | 1ª | 2001 | istrutt. in completamento |
| Flaibano - Pordenone | f | Snam | 1200 | 25,0 | 1ª | 2001 | istrutt. in corso |
| Malborghetto - Bordano | f | Snam | 1200 | 45,0 | 1ª | 2002/2003 | istrutt. in corso |
| Gela - Enna | f | Snam | 900 | 67,0 | 1ª | 2003 | istrutt. in corso |
| Attraversamento canale Sicilia-Libia fino a limite mare territoriale | f | Greenstrim | 850 | 24,5 | 1ª | 2003 | istrutt. in corso |
| TOTALE *f)* . . . | | | | 463 | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO . . . | | | | 8.337 | | | |

**01A0402**

DECRETO 9 gennaio 2001.

**Proroga del termine di presentazione da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori, relativi alle domande del bando 2000 della legge n. 488/1992, per il settore industria, riguardanti i programmi di investimento diversi dai grandi progetti delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

## IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale sono stati fissati, dal 24 luglio al 30 settembre 2000, quest'ultimo successivamente differito al 31 ottobre 2000 con decreto ministeriale del 15 settembre 2000, i termini di presentazione delle domande del bando relativo al «settore industria» per l'anno 2000 dei programmi di investimento diversi dai «grandi progetti» delle sole regioni dell'obiettivo 1;

Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che prevede che le banche concessionarie inviino le risultanze istruttorie tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo al predetto termine finale di presentazione delle domande e, pertanto, per il richiamato bando, entro il 29 gennaio 2001;

Vista la nota dell'Associazione bancaria italiana con la quale viene richiesta la proroga del suddetto termine finale in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute e delle novità recentemente introdotte nella normativa che hanno riflesso nell'attività istruttoria;

Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;

Considerato che l'art. 6, comma 3-*bis*, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero di domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolati, possa prorogare, per non più di trenta giorni, il termine finale di invio delle risultanze istruttorie;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'Associazione bancaria italiana anche al fine di assicurare in via prioritaria lo svolgimento dell'attività istruttoria in modo puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa;

Decreta:

*Articolo unico*

Il termine finale di invio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando del «settore industria» per l'anno 2000 dei programmi di investimento diversi dai «grandi progetti» delle sole regioni dell'obiettivo 1, già fissato al 29 gennaio 2001, è prorogato al 28 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

*Il Ministro:* LETTA

**01A0401**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 maggio 1999.

**Inserimento della Tenuta di Castelporziano tra le aree naturali protette.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 84, comma 3, della Costituzione nonché:

*a)* la legge 9 agosto 1948, n. 1077 (Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica ed istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica);

*b)* la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministro dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

*c)* la «legge quadro sulle aree protette» 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede che le riserve naturali statali individuate secondo le modalità di cui all'art. 4, concernente il programma triennale per le aree protette, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione;

Nonché, considerato:

che la consistenza e la disciplina della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica sono coperte da riserva di legge, appartengono al novero dei beni patrimoniali indisponibili ed assolvono al fine primario di tutelare il prestigio ed il decoro del Capo dello Stato assicurandogli i mezzi necessari per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

che con detto fine fondamentale è compatibile quello della tutela dei valori naturalistici inerenti all'area della Tenuta di Castelporziano, costituente compendio in dotazione al Presidente della Repubblica;

che al Presidente della Repubblica deve essere riconosciuta una assoluta indipendenza ed autonomia, rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, nella gestione e cura dei beni attribuitigli dalla legge;

che detto organo ha manifestato il proprio intendimento a che la Tenuta presidenziale di Castelporziano, costituente comprensorio di rilevante spessore naturalistico e paesistico venga riconosciuta quale area naturale protetta;

che gli accertamenti istruttori ed i conseguenti elementi tecnico scientifici resi disponibili nel progetto di monitoraggio ambientale della Tenuta di Castelporziano - rapporto 1997, evidenziano attraverso studi inerenti gli aspetti atmosferici, del suolo, idrogeologici, della vegetazione, della fauna e dell'impatto antropico che nella Tenuta di Castelporziano sono presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche che hanno valore naturalistico di rilievo nazionale, la cui efficace conservazione può essere assicurata assoggettandole a un regime di tutela che sia conforme ai criteri di cui alla legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 136/N in data 5 maggio 1999, la Tenuta di Castelporziano, facente parte della dotazione del Presidente della Repubblica, in ragione del riconosciuto valore naturalistico e ambientale, è stata assoggettata a specifico regime di tutela e gestione secondo criteri che si richiamano alle disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, riguardanti le aree naturali protette.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al riconoscimento della «Tenuta di Castelporziano» quale area naturale protetta, ai sensi delle leggi e principi citati in premessa ed ai precedenti periodi;

Decreta:

Sulla base di quanto stabilito con il decreto presidenziale n. 136/N in data 5 maggio 1999, la Tenuta di Castelporziano è da considerare ad ogni effetto area naturale protetta (Riserva naturale statale), ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le modalità di gestione della Tenuta rimangono fissate dal citato decreto presidenziale n. 136/N in data 5 maggio 1999.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

*Il Ministro:* RONCHI

**01A0567**

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 30 novembre 2000.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'anno mondiale della matematica nel valore di L. 800 - € 0,41.**

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi dell'anno mondiale della matematica;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo dell'anno mondiale della matematica, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta riproduce in primo piano, a destra, la sfera inscritta nel cilindro che Cicerone narra fosse raffigurata sulla tomba di Archimede e, a sinistra, il logo ufficiale dell'Anno mondiale della Matematica; sullo sfondo, entro una cornice blu con effetto marmorizzato, che delimita la vignetta a sinistra, in basso e a destra, è rappresentata l'immagine di un oggetto frattale, in riferimento alla matematica attuale. Completano il francobollo la leggenda «ANNO MONDIALE DELLA MATEMATICA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

*Il segretario generale*
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

**01A0592**

DECRETO 30 novembre 2000.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Giochi olimpici per atleti disabili (Paraolimpiadi) Sidney, nel valore di L. 1.500 - € 0,77.**

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997, il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti in corso di perfezionamento con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, altri francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola, da dedicare ai Giochi olimpici per atleti disabili (Paraolimpiadi) - Sidney;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Giochi olimpici per atleti disabili (Paraolimpiadi) - Sidney, nel valore di L. 1.500 - € 0,77.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: policromia a quattro colori; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 75.000» «€ 38,73».

La vignetta, realizzata seguendo un gioco d'incastri, raffigura, su fondo bianco, le sagome di tre atleti disabili ciascuno impegnato nella disciplina sportiva che rappresenta scherma, basket e atletica. Completano il francobollo la leggenda «GIOCHI PARAOLIMPICI SIDNEY 2000», la scritta «ITALIA» ed il valore «1500» «€ 0,77».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

*Il segretario generale*
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

**01A0593**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2001.

**Modificazioni allo statuto della Ticino compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, società per azioni (in breve Ticino Assicurazioni S.p.a.), in Roma.** (Provvedimento n. 01765).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Ticino compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, società per azioni (in breve Ticino assicurazioni S.p.a.), ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 4 dicembre 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Ticino assicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Ticino compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, società per azioni (in breve Ticino Assicurazioni S.p.a.) con sede in Roma, con la modifica apportata all'articolo:

«Art. 2 *(Sede)*. — Nuova sede legale dell'impresa: Roma, via Aldo Fabrizi n. 9 (trasferimento dalla precedente sede sita in Roma, via San Giovanni della Croce n. 3, con effetto dal 1° gennaio 2001).».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

*Il presidente:* MANGHETTI

**01A0403**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2000.

**Consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza.** (Deliberazione n. 870/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 19 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera *h)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»;

Vista la propria delibera n. 278/1999 del 20 ottobre 1999, recante: «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Considerato che, nell'ambito del procedimento finalizzato all'emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta del servizio, è emersa l'esigenza di acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni, dei produttori, dei fornitori dei servizi, dei rappresentanti dei consumatori e degli utenti, nonché degli organismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie in merito alle problematiche connesse alla qualità dei servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico;

Ritenuto pertanto di procedere all'avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi di valutazione al fine dell'emanazione delle suddette direttive;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento per le garanzie e il contenzioso d'intesa con il direttore del Dipartimento per la regolamentazione;

Udita la relazione del relatore, commissario prof. Silvio Traversa, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

*Articolo unico*

1. È indetta la consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* del presente provvedimento.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/1999, il termine per la presentazione delle comunicazioni è fissato in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2000

*Il presidente*
CHELI

*Il commissario relatore*
TRAVERSA

*Il segretario degli organi collegiali*
BELATI

---

ALLEGATO *A*

CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI FORNITI ALL'UTENZA. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, invita i rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei costruttori e dei fornitori di servizi, nonché gli organismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie interessati all'oggetto della presente consultazione a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni e valutazioni in ordine agli elementi che potranno costituire oggetto dell'intervento regolamentare dell'Autorità.

Le comunicazioni dovranno essere inviate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente documento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento garanzie e contenzioso - Centro Direzionale isola B5 - 80143 Napoli, e recare la dicitura «Consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza».

Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: carteservizi@agcom.it e dovranno riportare le osservazioni in merito alle questioni di seguito elencate (massimo 20 pagine).

Le comunicazioni, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate con la massima riservatezza.

Una sintesi dei risultati della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle varie comunicazioni, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Si richiede di comunicare osservazioni, commenti ed indicazioni sui seguenti argomenti:

*Questioni generali.*

1. Definizione del termine e del concetto di qualità del servizio in particolare per quanto attiene alla qualità attesa ed a quella percepita in maniera soggettiva ed agli indicatori di tipo oggettivo.

2. Tematiche e principi fondamentali da considerare nella stesura delle direttive riguardanti le carte del servizio, anche ai fini della valutazione della possibilità di stilare una carta dei diritti degli utenti nel settore delle telecomunicazioni.

3. Scenari di riferimento per l'inquadramento della qualità dei servizi nel contesto delle diverse fasi temporali della progettazione, offerta e chiusura del servizio, dell'abbonamento per l'utilizzazione del servizio da parte degli utenti e della singola chiamata/connessione, nonché criteri da adottare per la valutazione delle prestazioni in ciascuna delle fasi, in particolare per quanto riguarda velocità, accuratezza ed affidabilità di esecuzione da parte del gestore.

4. Criteri per la scelta tra l'individuazione di valori minimi dei parametri oppure di valori obiettivo riguardo ai livelli generali di qualità dei servizi ed agli standard minimi da utilizzare nelle carte del servizio.

5. Modalità per la verifica, anche a seconda dei parametri, del rispetto da parte degli operatori di telecomunicazioni delle direttive sui livelli di qualità e delle carte dei servizi mediante procedure e meccanismi di autocontrollo a cura degli operatori e/o mediante procedure di controllo da realizzarsi a cura dell'organo di vigilanza.

6. Osservazioni riguardo alla scelta delle possibili misure da adottare in caso di mancato rispetto degli standard.

7. Commenti sulla possibile definizione preventiva della durata minima del mantenimento in esercizio di ciascun servizio e/o del preavviso minimo della cessazione dell'offerta.

8. Osservazioni riguardo all'introduzione di un principio di simmetria secondo cui i tempi e le modalità della presentazione e dell'adesione all'abbonamento ad un servizio o ad un'offerta anche tariffaria siano simmetrici rispetto ai tempi ed alle modalità per risolvere l'abbonamento medesimo o l'offerta.

9. Osservazioni riguardo all'introduzione di un principio di trasparenza delle transazioni telefoniche, attraverso l'indicazione del numero dell'operatore, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali, e della transazione/reclamo, in particolare alla luce del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che ha recepito la direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

10. Vantaggi, svantaggi e possibili cautele della politica di fornitura di servizi gratuiti ed offerte promozionali senza una specifica richiesta dell'utente.

11. Criteri per l'individuazione delle informazioni da dare agli utenti, per la corretta pubblicità dei servizi, per l'adozione di opportuni schemi contrattuali, per la definizione delle modalità ed dei soggetti qualificati al recupero crediti.

12. Misure di sicurezza della rete e delle comunicazioni, nonché criteri per l'imputabilità dei consumi di potenziale origine fraudolenta.

13. In caso di reclamo, misure atte a favorire la risoluzione della questione, quali il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle dispute e la sospensione degli atti di autotutela da parte dell'operatore di telecomunicazioni.

14. Modalità di riaccredito a vantaggio dei consumatori in caso di disservizi, inconvenienti o disguidi.

*Questioni riguardanti i servizi di telefonia.*

15. Applicabilità ai vari servizi di telefonia e scelte di dettaglio riguardo alla guida dell'Istituto europeo di standardizzazione nel settore delle telecomunicazioni ETSI EG 201 769-1 per la definizione e la misurazione dei parametri di qualità per servizi di telefonia vocale nell'ambito dei principi di cui alla direttiva 98/10/EC del 26 febbraio 1998, «Sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in ambiente concorrenziale».

16. Ulteriori parametri da considerare, anche a fini informativi, per le diverse fasce contrattuali, incluse quelle dell'utenza residenziale.

17. Conoscibilità dei criteri di ripartizione delle responsabilità del gestore della rete, del gestore del servizio e del rivenditore del servizio nei confronti dell'utente.

18. Completezza ed accuratezza delle informazioni riguardanti i listini applicati dal gestore, nonché informazioni dettagliate sull'estensione sia territoriale che temporale del servizio.

19. Condizioni per il rimborso dell'anticipo conversazioni in caso di rinuncia al servizio.

20. Modalità e tempi che si ritengono idonei in caso di contestazione di addebiti in bolletta per traffico non riconosciuto.

21. Opportunità della pubblicazione dei risultati qualitativi conseguiti dai gestori, anche in relazione al numero ed al tipo di reclami ricevuti.

22. Opinione sulla diffusione e sul livello di dettaglio di misure per assicurare una maggiore accuratezza della fatturazione quali la certificazione, ad opera di soggetti pubblici o privati, del processo di «elevazione a valore» dei dati di tassazione forniti dagli impianti telefonici.

23. Elementi per assicurare una maggiore trasparenza dei documenti di fatturazione (bollette).

*Questioni riguardanti altri servizi.*

24. Internet: criteri e parametri per stabilire o confrontare la qualità delle diverse formule e modalità di connessione, ancorché gratuite, per consentire una scelta consapevole da parte dell'utente.

25. TV a pagamento: modalità per assicurare il rispetto del principio di trasparenza negli schemi contrattuali tra fornitore del servizio ed abbonato.

26. Altri servizi per i quali prevedere una regolamentazione della qualità.

*Questioni riguardanti l'utenza con bisogni speciali.*

27. Principali problematiche che l'utenza con bisogni speciali incontra riguardo alla qualità dei servizi di telecomunicazioni e misure da adottare in proposito.

28. Misure da prevedere per l'accesso ai servizi di «customer care» e per la documentazione di fatturazione (bollette).

29. Ruolo delle associazioni «no-profit» a difesa dei disabili e delle categorie di utenti con bisogni speciali.

**01A0404**

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

COMUNICAZIONE 11 gennaio 2001.

**Elenco annuale degli interventi di importo inferiore a 150.000 euro.**

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con comunicazione del 15 dicembre 1999 sono state pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 i criteri di trasmissione dei dati informativi sulle opere ed o lavori pubblici;

che con successiva comunicazione del 22 febbraio 2000, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 è stata pubblicata una scheda-prospetto per la compilazione dei dati annuali relativi ai lavori e/o servizi affidati in economia di importo compreso tra 20.000 e 150.000 euro, da inviarsi all'osservatorio entro il 31 gennaio 2001;

che con successiva comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2000 è stata momentaneamente sospeso l'utilizzo della scheda *D* e della scheda *E*, sostituite da una scheda-prospetto, da inviare annualmente entro il 31 gennaio 2001, suddivisa in una sezione «avvio degli interventi» ed in una sezione «conclusione degli interventi»;

che le predette schede *D* ed *E*, sezione A e B si riferivano rispettivamente ai lavori affidati a trattativa privata di importo inferiore a 150.000 euro ed a lavori aggiudicati per lo stesso importo.

Comunica che:

al fine di semplificare l'invio delle informazioni relative all'elenco annuale dei lavori d'importo inferiore a 150.000 euro è stata predisposta un'unica scheda divisa nelle due sezioni «avvio degli interventi» «conclusione interventi» — riferita sia agli appalti aggiudicati a seguito di gara, sia affidati a trattativa privata e sia ai lavori in economia d'importo superiore a 20.000 euro;

con riferimento ai lavori in economia — mediante cottimo — la post informazione, di cui al disposto dell'art. 144, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 544/1999 e relativamente alla sola comunicazione all'Osservatorio, è da ritenersi assolta con l'invio della scheda-prospetto annuale;

la scheda informatizzata — divisa nelle due sezioni «avvio degli interventi» e «conclusione degli interventi» — è già pubblicata sul sito Internet dell'Autorità all'indirizzo www.autoritalavoripubblici.it;

i campi aggiuntivi, di cui all'allegato *B*, inseriti nell'unica scheda-prospetto non sono, solo per l'anno 2000, trasmessi obbligatoriamente all'Osservatorio;

il termine di scadenza per l'invio della scheda-prospetto annuale, già fissato per il 31 gennaio 2001 è prorogato al 15 febbraio dello stesso anno;

le informazioni relative ai lavori d'importo inferiore a 150.000 euro realizzati nel corso dell'anno 2001 saranno trasmesse all'Osservatorio con cadenza trimestrale.

Allegato *A* — modello per l'invio delle comunicazioni.

Allegato *B* — modalità di invio delle comunicazioni.

Allegato *C* — istruzioni per la compilazione della scheda.

Roma, 11 gennaio 2001

*Il presidente:* GARRI

ALLEGATO *A*

# AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
# OSSERVATORIO

**ELENCO RIASSUNTIVO** **ANNO: ..............** **TRIM: .......** **AVVIO INTERVENTI**

**STAZIONE APPALTANTE:Denominazione................**

Indirizzo: ........................................ Codice Fiscale: ........................................................................

Codice categoria soggetto: .............. (cfr. tab. 1 b) Progressivo Ufficio: .................(da assegnare a cura dell'Osservatorio)

| Numero progressivo | Oggetto dell'appalto | Codice intervento | Categoria | Tipologia | Localizzazione | Procedura | Data di aggiudicazione o affidamento | Ribasso % | Importo Lavori (euro) | | Codice Fiscale Responsabile Procedimento | Impresa: n° iscrizione Cam.Comm. II. AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Totale | di cui, per sicurezza | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| DATI RELATIVI AL COMPILATORE (Referente) | | | |
|---|---|---|---|
| NOME | ........................................................<br>DATA ........................ | COGNOME | ...........................................................................<br>FIRMA ........................................................................... |

**N.B. – LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA CIRCA LE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO ALLA TRATTATIVA PRIVATA**

# AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
## OSSERVATORIO

**ELENCO RIASSUNTIVO** **ANNO: ..........** **TRIM: .........** **CONCLUSIONE INTERVENTI**

**STAZIONE APPALTANTE:** **Denominazione** ..........................................

Indirizzo: .......................................... Codice Fiscale: ...................................

Codice categoria soggetto: .......................................... (cfr.tab.1 b) Progressivo Ufficio: .................(da assegnare a cura dell'Osservatorio)

| Numero progressivo | Numero posizione avvio intervento (*) | Codice univoco dell'intervento | Oggetto dell'appalto | Durata lavori di contratto (gg) | Data ultimazione lavori | Scostamento dal termine di ultimazione previsto (gg) | Maggiori oneri sostenuti (Euro) | Codice Fiscale Responsabile Procedimento | Impresa: n° iscrizione Cam.Comm. II. AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(*) Per interventi conclusi nello stesso anno dell'avvio (in caso di comunicazione con cadenza annuale)

| DATI RELATIVI AL COMPILATORE (Referente) | | | |
|---|---|---|---|
| NOME | ....................................................................<br>DATA ............................ | COGNOME | ....................................................................<br>FIRMA .................................................................... |

ALLEGATO *B*

## MODALITÀ DI INVIO DELLE INFORMAZIONI

Per quanto concerne i dati relativi i lavori iniziati e conclusi nell'anno 2000:

i dati dei lavori iniziati e conclusi nell'anno 2000 devono essere inviati all'Osservatorio entro il 15 febbraio 2001;

i dati inviati fino al 1° giugno 2000 con la scheda *D* e relativi agli affidamenti a trattativa privata non devono essere ripetuti nella nuova scheda di riepilogo annuale;

i dati relativi ai lavori iniziati nel secondo semestre dell'anno 2000 devono essere comunicati, esclusivamente, mediante il prospetto riepilogativo «avvio degli interventi» ed ove conclusi entro l'anno devono essere comunicati mediante la scheda denominata «conclusione interventi»;

i dati relativi a lavori comunicati con la scheda *D*, devono essere comunicati mediante la scheda denominata «conclusione interventi»;

i dati relativi alla scheda «avvio interventi» pertinenti alla categoria dell'intervento, alla tipologia, alla data di aggiudicazione od affidamento, al ribasso d'asta, all'iscrizione dell'impresa alla camera di commercio, industria ed artigianato, presenti nella nuova scheda e non previsti nella scheda-prospetto iniziale, potranno per l'anno 2000, non essere compilati dalle stazioni appaltanti qualora non in loro possesso;

i dati relativi alla scheda «conclusione interventi» pertinenti alla durata dei lavori e all'iscrizione dell'impresa alla camera di commercio, industria ed artigianato, presenti nella nuova scheda e non previsti nella scheda-prospetto iniziale, potranno per l'anno 2000, non essere compilati dalle stazioni appaltanti qualora non in loro possesso;

Per quanto concerne i dati relativi i lavori iniziati nell'anno 2000 e non conclusi:

le comunicazioni all'Osservatorio sono inviate entro il mese successivo al trimestre entro cui si sono conclusi, mediante il prospetto «interventi conclusi»;

Per quanto concerne i dati relativi i lavori iniziati successivamente al 1° gennaio 2001:

le comunicazioni all'Osservatorio sono inviate entro il mese successivo al trimestre entro cui si sono avviati o conclusi.

---

ALLEGATO *C*

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

*1) Formato eseguibile per Windows.*

Si fa presente che le schede debbono essere salvate su floppy-disk, stampate e sottoscritte dal referente ed inviate con apposita comunicazione alla sede dell'Osservatorio regionale o centrale secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Per quanto riguarda la procedura di compilazione dei due prospetti, si riportano alcune indicazioni essenziali che possono ritornare utili ai fini dell'esemplificazione del procedimento.

*Frontespizio* (unico per entrambi i prospetti): accoglie i dati anagrafici identificativi della stazione appaltante, utili ai fini della univoca individuazione del soggetto e delle sue specifiche attività.

In particolare:

denominazione: titolazione e ragione sociale della stazione appaltante;

codice fiscale: al codice fiscale è associata, poi, un'ulteriore estensione («Progressivo ufficio») che l'Osservatorio centrale o le sezioni regionali provvedono ad assegnare nel caso che, all'interno di ciascun ente, sia il singolo ufficio a gestire gli appalti e che, come tale, invii le informazioni;

categoria del soggetto: il codice da indicare è quello che si ricava dalla finestra mobile posta sulla scheda informatizzata.

*Elenco riassuntivo avvio interventi*:

numero progressivo: numero d'ordine corrispondente alla posizione dell'intervento nell'elenco riassuntivo;

oggetto dell'appalto: descrizione dei lavori posti a base dell'affidamento o dell'aggiudicazione;

codice intervento: è costituito dalla successione dei due codici che si rilevano da apposito menù mobile posto nella scheda informatizzata;

categoria intervento: corrisponde alla categoria dell'intervento quale risulta dal codice rilevabile da apposito menù mobile posto nella scheda informatizzata;

tipologia intervento: corrisponde alla tipologia dell'intervento consegnata alla tabella *4c* della richiamata comunicazione pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2000; il codice è rilevabile da apposito menù mobile posto nella scheda informatizzata;

localizzazione dell'intervento: è individuata attraverso i codici ISTAT riferiti alla localizzazione geografica dell'intervento (regione, provincia, comune). Per interventi che ricadono su più comuni, province o regioni il codice di riferimento riporterà quello dei livelli territoriali univocamente individuabili, indicando poi con tanti zeri, il livello o i livelli che riguardano l'ambito territoriale plurimo. Ad esempio, in caso di un intervento localizzato su un territorio pluriregionale, il codice di riferimento sarà costituito da quello della regione e da tanti zeri relativamente alla provincia ed al comune; il codice è rilevabile da apposito menù mobile posto nella scheda informatizzata;

procedura: con il menù a tendina della scheda informatizzata si seleziona la procedura di scelta del soggetto realizzatore (es. 1: pubblico incanto; 2: licitazione privata; ecc.). Tra le procedure di possibile indicazione è prevista anche la modalità di esecuzione dei lavori o servizi in economia, sia per amministrazione diretta sia per cottimi, per importi compresi tra 20.000 e 150.000 euro;

data aggiudicazione o affidamento: la data corrisponde a quella della sottoscrizione del verbale di aggiudicazione da parte della commissione aggiudicatrice, nel caso di gara d'appalto, ovvero a quella della lettera di affidamento dell'appalto. Per le amministrazioni che lo prevedano, la data da indicarsi sarà quella del provvedimento di approvazione dei risultati di gara o di affidamento dei lavori da parte del proprio organo deliberante;

ribasso: è il valore percentuale del ribasso con il quale sono stati dati in esecuzione i lavori;

importo: è l'importo dei lavori posti a base dell'affidamento o dell'aggiudicazione, inteso al netto dell'I.V.A.: nella prima colonna si riporta l'importo complessivo (in euro) dei lavori affidati o aggiudicati, mentre nella seconda colonna si riporta il solo importo (in euro) relativo al piano di sicurezza, che è quota parte dell'importo complessivo di cui alla colonna precedente;

codice fiscale del responsabile del procedimento: è il codice fiscale «personale» del responsabile del procedimento per ciascun intervento riportato in elenco;

numero d'iscrizione impresa alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è il numero che corrisponde al ruolo di iscrizione della ditta aggiudicataria/affidataria nel casellario della Camera di commercio, preceduto dal codice ISTAT della sola provincia di appartenenza.

Resta inteso che, in caso di affidamento dei lavori a trattativa privata, alla scheda deve essere unita la relativa documentazione giustificativa.

*Elenco riassuntivo conclusione interventi:*

numero posizione avvio intervento: questo numero corrisponde al numero d'ordine che contrassegnava la posizione dell'intervento nell'elenco riassuntivo precedentemente inviato con riferimento all'avvio degli interventi. Tale indicazione appare utile nel caso che l'intervento risulti avviato e concluso nello stesso anno;

codice univoco dell'intervento: trattasi del codice di riferimento assegnato dall'Osservatorio centrale o dalle sezioni regionali

per ciascun intervento per la gestione di tutte le informazioni che possano riguardarlo anche in relazione a quelle relative alla fase della conclusione dei lavori, comunicate con successivo elenco riassuntivo;

durata lavori di contratto: è indicata con il numero dei giorni che, a termini di contratto, sono assegnati per l'ultimazione dei lavori;

data ultimazione dei lavori: è la data relativa all'ultimazione dei lavori, quale risulta dal verbale di ultimazione dei lavori;

scostamento del termine di ultimazione previsto: è rappresentato dal numero di giorni che intercorrono tra la data di effettiva conclusione dei lavori e quella correlata ai termini contrattuali;

maggiori oneri sostenuti: sono attestati (in euro) dalla differenza tra l'importo relativo al conto finale dei lavori e quello di contratto.

impresa numero iscrizione camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il campo deve essere compilato solo nel caso in cui l'impresa sia diversa da quella dichiarata nella scheda «avvio degli interventi».

*2) Formato eseguibile per HTML.*

Chiunque non fosse in possesso dell'ambiente windows potrà utilizzare le schede in formato HTML, facendo riferimento per la definizione dei codici, alle tabelle pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2000, n. 43, secondo i riferimenti riportati sulla scheda informatizzata.

**01A0529**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000)**, coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2000, n. 306** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2000), **recante: «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### Art. 1.

*Disposizioni relative al personale della scuola*

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tale fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.

2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001.

3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.

4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui è stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.

5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla

definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso, quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000-2001, è confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.

6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.

6-bis. *Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale - *4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.*

6-ter. *L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso, per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma* 6-bis.

7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: «Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta».

7-bis. *All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, le parole: «un anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «un quinquennio»;*

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In tal caso il personale, alla cessazione del comando, è assegnato con priorità ad un sede disponibile di sua scelta».*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

«1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

*a)* i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

*b)* i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

«4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso, per titoli ed esami, dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed arti-

stica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 554 *(Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale)*. — 1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali, per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587.

6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso.

7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

«7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.».

— Si riporta il testo dell'art. 587 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 587 *(Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581.».

— Per il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vedasi nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):

«Art. 4 *(Diploma di specializzazione)*. — 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico.

L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

2-*bis.* Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8.

3. *(abrogato).*

4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.».

— Si riporta il testo dell'art. 401 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124:

«Art. 401 *(Graduatorie permanenti)*. — 1. Le graduatorie relative ai concorsi, per soli titoli, del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale, per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi, per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.».

— Si riporta il testo dell'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'art. 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. *Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.* È abrogato l'art. 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.».

— Si riporta il testo dell'art. 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad *un quinquennio* scolastico comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità. *In tal caso il personale, alla cessazione del comando, è assegnato con priorità ad una sede disponibile di sua scelta.*».

## Art. 2.

### *Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000*

1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-*ter,* comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.

2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione valutato *in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000*, lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*2*-bis. *Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnolo-*

*gica è autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale, nonché agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.*

3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti*, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti*».

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 25-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59:

«Art. 25-*ter* *(Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio)*. — 5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo ovvero della formazione di cui all'art. 28-*bis*. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.».

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: «Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. *L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commisioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.»*.

### Art. 2-*bis*

### *Elezione delle rappresentanze sindacali unitarie*

*1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 6, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508:

«Art. 1 *(Finalità della legge)*. — 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.».

«Art. 2 *(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)*. — *(Omissis)*.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'art. 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dal-

l'art. 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**01A0376**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Nomina del rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2000, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 42, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Antonello Fumu è stato nominato rappresentante del Governo nella regione Sardegna, a decorrere dal 16 ottobre 2000.

**01A0405**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Progressio et Pax - per una civiltà della solidarietà - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS», in Roma.

Con decreto ministeriale del 20 dicembre 2000, la «Fondazione Progressio et Pax - per una civiltà della solidarietà - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 13 novembre 2000, repertorio n. 32773/8149, a rogito del dott. Filippo Corigliano, notaio in Roma.

**01A0381**

### Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia della Visitazione, in Casalnuovo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia della Visitazione, con sede in Casalnuovo (Napoli).

**01A0382**

### Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Villaricca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, con sede in Villaricca (Napoli).

**01A0383**

### Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Andrea Ap. in Alfero-Riofreddo, in Verghereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della Parrocchia di S. Andrea Ap. in Alfero-Riofreddo, con sede in Alfero-Riofreddo del Comune di Verghereto (Forlì).

**01A0384**

### Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Regina Pacis», in Lecce

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Regina Pacis», con sede in Lecce.

**01A0385**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Pescopagano

Con il decreto interministeriale n. 6159/Sc del 26 giugno 2000, del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione centrale del demanio registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2000, registro n. 3 lavori pubblici, foglio n. 68 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, ex alveo del torrente «Guana», sito in comune di Pescopagano (Potenza), distinto in catasto del comune medesimo al foglio n. 41 particella n. 138, della superficie di circa mq 363, ed indicato nella planimetria, in scala 1:2000, rilasciata in data 27 aprile 1998 dall'ufficio del territorio di Potenza; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

**01A0559**

# MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 20 gennaio 2001*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9290 |
| Yen giapponese | 108,28 |
| Corona danese | 7,4666 |
| Lira Sterlina | 0,63900 |
| Corona svedese | 8,9325 |
| Franco svizzero | 1,5340 |
| Corona islandese | 79,74 |
| Corona norvegese | 8,2110 |
| Lev bulgaro | 1,9543 |
| Lira cipriota | 0,57793 |
| Corona ceca | 35,172 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 264,97 |
| Litas lituano | 3,7170 |
| Lat lettone | 0,5757 |
| Lira maltese | 0,4093 |
| Zloty polacco | 3,8550 |
| Leu romeno | 24468 |
| Tallero sloveno | 214,7986 |
| Corona slovacca | 43,670 |
| Lira turca | 627517 |
| Dollaro australiano | 1,6816 |
| Dollaro canadese | 1,4023 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,2456 |
| Dollaro neozelandese | 2,0827 |
| Dollaro di Singapore | 1,6120 |
| Won sudcoreano | 1183,08 |
| Rand sudafricano | 7,3229 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**01A0723**

### Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare del Levante s.c.r.l., in Bari

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 29 dicembre 2000, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare del Levante s.c.r.l., con sede in Bari, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**01A0595**

### Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio, in Fermo

Con provvedimento del 13 ottobre 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, con sede in Fermo, via Don E. Ricci, 1, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo con delibera del 6 dicembre 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 6 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**01A0406**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Revoca delle autorizzazioni concesse al «Consorzio agrario provinciale di Piacenza», a gestire in regime di magazzino generale le succursali site in Besenzone e in Fiorenzuola d'Arda.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 2000, al «Consorzio agrario provinciale di Piacenza» vengono revocate le autorizzazioni a gestire in regime di magazzino generale le succursali site in Besenzone (Piacenza), via Casteldardo, 172 (succ. n. 2), in Cortemaggiore (Piacenza), via Torricella, 9/A (Succ. n. 10), e in Fiorenzuola D'Arda (Piacenza), via Corridoni, 6 (succ. n. 11).

**01A0386**

### Trasferimento e cessione della concessione mineraria per feldspato, mica e caolino, denominata «Gabrielli», alla società «Sud Mineraria S.r.l.», in Vibo Valentia.

Ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, n. 620, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, si comunica che con decreto distrettuale n. 3471 dell'8 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Napoli in data 25 novembre 2000, protocollo n. 1 - l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli ha accordato il trasferimento e la cessione della concessione mineraria per feldspato, mica e caolino denominata «Gabrielli», estesa Ha 100, ricadente in territorio dei comuni di Parghelia e Zambrone in provincia di Vibo Valentia, alla società «Sud Mineraria S.r.l.», con sede in Vibo Valentia, frazione di Porto Salvo - zona industriale - Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02128300791.

**01A0569**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actrapid»

*Estratto decreto AIC/UAC n. 545 del 22 dicembre 2000*

Specialità medicinale ACTRAPID.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S 2880, Bagsvaerd - Danimarca.

Indicazioni terapeutiche: «Actrapid» è utilizzato nel trattamento del diabete mellito. Si tratta di una malattia nella quale è necessario somministrare insulina poiché il pancreas non ne produce a sufficienza per controllare la glicemia. Actrapid è, inoltre, indicato in tutte le situazioni di emergenza.

Confezione:

«Novolet 100 UI» 5 cartucce 3 ml;

A.I.C. n. 027559069/M (in base 10), 0U914X (in base 32);

classe: «A», al prezzo di L. 64.700 ai sensi dell'art. 70, comma 4, legge n. 448/1998;

regime di fornitura ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539: ricetta ripetibile.

Composizione:

principio attivo: insulina umana biosintetica (da DNA ricombinante prodotta in saccaromices cerevisiae) 100 UI/ml;

eccipienti: glicerolo, metacresolo, cloruro di zinco, idorossido di sodio, acido cloridrico e acqua per preparazione iniettabili.

Officine di produzione: Novo Nordisk A/S - 2880 Bagsvaerd (Danimarca).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A0568**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Engerix B»

*Estratto provvedimento UAC/II/860 del 10 gennaio 2001*

Specialità medicinale: ENGERIX B.

Confezioni:

026653016/M - 1 flac. monodose + siringa;

026653028/M - 1 flac. monodose;

0266530300/M - 10 flac. monodose + siringhe;

026653042/M - 25 flac. monodose + siringhe;

026653055/M - BB 1 flac. 10 mcg + siringa;

026653067/M - BB 25 flac. 10 mcg + 25 siringhe;

026653079/M - siringa preriempita sosp. iniett. 1 ml/20 mcg;

026653081/M - 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 1 ml/20 mcg;

026653093/M - siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg;

026653105/M - 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Biologicals S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

BE/H/0009/001-002/W007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del conservante tiomersale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A0452**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Recombivax HB»

*Estratto provvedimento UAC/II/861 del 10 gennaio 2001*

Specialità medicinale: RECOMBIVAX HB.

Confezioni:

026710018/M - flacone 1 ml/10 mcg;

026710020/M - flacone 0,5 ml/5 mcg;

026710032/M - 1 siringa 5 mcg;

026710044/M - 1 siringa 10 mcg;

026710057/M - flacone 40 mcg.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

FR/H/0023/001-005/W010;

FR/H/0023/001-005/W014;

FR/H/0023/001-005/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto inclusa la modifica al paragrafo 5.3 a seguito dell'eliminazione del test di tossicità abnormale. Successiva modifica degli stampati al fine di includere avvertenze speciali per il tiomersale. Ulteriore aggiunta di «vasculite» al paragrafo 4.8 (effetti indesiderati - reazioni molto rare) del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A0453**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cacit vitamina D3»

*Estratto provvedimento UAC/II/862 del 10 gennaio 2001*

Specialità medicinale: CACIT VITAMINA D3.

Confezioni:

032033019/M - 30 bustine 1000 mg/880 u.i.;

032033033/M - 30 bustine 500 mg/440 u.i.;

032033058/M - 46 bustine 1000 mg/880 u.i.;

032033060/M - 46 bustine 500 mg/440 u.i.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

FR/H/0103/001-002/W016 e W17.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nel par. 4.8 «effetti indesiderati» con conseguente variazione del foglio illustrativo relativamente alla frase: «sono state riportate reazioni cutanee allergiche, quali prurito, rash ed orticaria». La successiva modifica riguarda il paragrafo 5.1 «proprietà farmacodinamiche».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A0454**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Oxycontin»**

*Estratto provvedimento UAC/II/863 del 10 gennaio 2001*

Specialità medicinale: OXYCONTIN.

Confezioni:

034435014/M - 28 compresse a rilascio modificato 10 mg in blister;

034435026/M - 56 compresse a rilascio modificato 10 mg in blister;

034435038/M - 112 compresse a rilascio modificato 10 mg in blister;

034435040/M - 28 compresse a rilascio modificato 10 mg in flacone;

034435053/M - 56 compresse a rilascio modificato 10 mg in flacone;

034435065/M - 112 compresse a rilascio modificato 10 mg in flacone;

034435077/M - 28 compresse a rilascio modificato 20 mg in blister;

034435089/M - 56 compresse a rilascio modificato 20 mg in blister;

034435091/M - 112 compresse a rilascio modificato 20 mg in blister;

034435103/M - 28 compresse a rilascio modificato 20 mg in flacone;

034435115/M - 56 compresse a rilascio modificato 20 mg in flacone;

034435127/M - 112 compresse a rilascio modificato 20 mg in flacone;

034435139/M - 28 compresse a rilascio modificato 40 mg in blister;

034435141/M - 56 compresse a rilascio modificato 40 mg in blister;

034435154/M - 112 compresse a rilascio modificato 40 mg in blister;

034435166/M - 28 compresse a rilascio modificato 40 mg in flacone;

034435178/M - 56 compresse a rilascio modificato 40 mg in flacone;

034435180/M - 112 compresse a rilascio modificato 40 mg in flacone;

034435192/M - 28 compresse a rilascio modificato 80 mg in blister;

034435204/M - 56 compresse a rilascio modificato 80 mg in blister;

034435216/M - 112 compresse a rilascio modificato 80 mg in blister;

034435228/M - 28 compresse a rilascio modificato 80 mg in flacone;

034435230/M - 56 compresse a rilascio modificato 80 mg in flacone;

034435242/M - 112 compresse a rilascio modificato 80 mg in flacone.

Titolare A.I.C.: Napp Laboratoires LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

IR/H/0112/001-004/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica sez 4.4 del spc con riferimento alla reazione di ipersensibilità al lattosio.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A0455**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Edronax»**

*Estratto provvedimento UAC/II/864 del 10 gennaio 2001*

Specialità medicinale: EDRONAX.

Confezioni:

033632011/M - 20 compresse 4 mg;

033632023/M - 60 compresse 4 mg;

033632035/M - 20 compresse 2 mg;

033632047/M - 60 compresse 2 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

UK/H/0202/001-002/W005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A0456**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sandrena»**

*Estratto provvedimento UAC/II/865 del 10 gennaio 2001*

Specialità medicinale: SANDRENA.

Confezioni:

032991010/M - 28 bustine monodose gel 0,1% 0,5 g;

032991022/M - 91 bustine monodose gel 0,1% 0,5 g;

032991034/M - 28 bustine monodose gel 0,1% 1 g;

032991046/M - 91 bustine monodose gel 0,1% 1 g.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

DK/H/0105/001-002/W012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: estensione del periodo di transizione riguardante la quantità dei solventi residui nei prodotti commercializzati.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A0457**

## BANCA D'ITALIA

**Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca Avellana di Credito Cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Avella.**

Si comunica che in data 22 dicembre 2000 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca Avellana di credito cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Avella (Avellino), disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 14 agosto 1999, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca Popolare di Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari.

**01A0723**

**Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca Popolare del Levante, Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni», in Bari.**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 5 gennaio 2001, ha nominato i signori dott. Luigi Gaspari e Onofrio Giacovelli commissari straordinari ed i signori prof. avv. Francesco Capriglione, dott. Gaetano De Gregorio e dott. Luigi Del Gaudio componenti il comitato di sorveglianza della «Banca Popolare del Levante - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni», con sede nel comune di Bari, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 29 dicembre 2000.

**01A0596**

## COMUNE DI MOZZECANE

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Mozzecane (provincia di Verona), ha adottato la seguente deliberazione n. 138 del 21 novembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Di stabilire, per l'anno 2001, in conformità alla normativa *omissis* l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite di 0,2 punti percentuali.

**01A0541**

## COMUNE DI ORSOMARSO

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Orsomarso (provincia di Cosenza), ha adottato la seguente deliberazione n. 147 del 30 novembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Di stabilire, in 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

**01A0542**

## COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Pellegrino Parmense (provincia di Parma), ha adottato la seguente deliberazione n. 67 del 4 dicembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Di variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF che verrà stabilita per l'anno 2001, *(omissis)*, incrementandola ulteriormente dello 0,1 punti percentuali per cui complessivamente l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 è pari allo 0,5%.

**01A0543**

## COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Pettorano sul Gizio (provincia dell'Aquila), ha adottato la seguente deliberazione n. 80 del 27 novembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

*(Omissis).*

1. Di adeguare, con decorrenza 1º gennaio 2001, l'addizionale IRPEF nella misura di ulteriori 0,2 punti percentuali.

2. Dare atto che l'addizionale in vigore dall'anno 2001, ascende allo 0,4 percento.

**01A0544**

## COMUNE DI PIEDICAVALLO

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Piedicavallo (provincia di Biella), ha adottato la seguente deliberazione n. 53 del 4 dicembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

*(Omissis).*

1) ... *(omissis)*...

2) Di confermare in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

**01A0545**

## COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Sant'Eusanio del Sangro (provincia di Chieti), ha adottato la seguente deliberazione n. 51 del 27 ottobre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Con effetto dal 1° gennaio 2001, viene istituita l'addizionale comunale all'IRPEF, *(omissis)*, nella misura di 0,2 punti percentuali.

**01A0546**

## COMUNE DI SARENTINO (SARNTAL)

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Sarentino (Sarntal - provincia di Bolzano), ha adottato la seguente deliberazione n. 83 del 29 novembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Di determinare ... *omissis* ... ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a partire dal 1° gennaio 2001, l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con una percentuale del 0,50% del reddito imponibile.

**01A0547**

## COMUNE DI TERMINI IMERESE

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Termini Imerese (provincia di Palermo), ha adottato la seguente deliberazione n. 122 del 27 novembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Fissare per l'anno di imposizione 2001, l'aliquota afferente l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, già istituita nell'anno 2000, con delibera consiliare n. 31 del 29 marzo 2000, nella misura complessiva di 0,4 punti percentuali.

**01A0548**

## COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

**Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF, per l'anno 2001**

Il comune di Zafferana Etnea (provincia di Catania), ha adottato la seguente deliberazione n. 90 del 6 dicembre 2000, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

*(Omissis).*

Di variare con l'aumento di 0,1 punto percentuale, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sostituito dall'art. 28, comma 1, del collegato fiscale alla finanziaria 2000, già determinata per l'anno 1999, con delibera consiliare n. 23 del 22 febbraio 1999, nella misura di 0,2 punti percentuali e maggiorata con delibera consiliare n. 13 del 2 marzo 2000, di ulteriori 0,2 punti percentuali.

Si da atto che l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, al terzo anno di applicazione in questo comune, è contenuta della misura complessiva di 0,5 punti percentuali.

**01A0549**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651018/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.